Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Martedì, 27 luglio** — **Numero 174.**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all' Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **519** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alla città di Modica, con esonero da ogni tassa, una tombola telegrafica di lire ottocentomila.

Art. 2.

Il ricavato netto di tale tombola sarà diviso in eguali porzioni fra i due ospedali e l'istituendo asilo dell'infanzia abbandonata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero **520** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero da ogni tassa, a beneficio dell'ospedale civile di Pordenone, una tombola telegrafica per l'ammontare di lire ottocentomila, secondo un piano da approvarsi dal Ministero delle finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 521 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa erariale, una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di L. 300,000 a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo civico ospedale di Giulianova, in parti uguali fra loro, ed a fissare la data dell'estrazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 522 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa, una tombola telegrafica per lo ammontare di un milione di lire a beneficio degli ospedali civili di Castelfidardo, Filottrano, Osimo, San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Porto Recanati, Fano, San Leo, Pergola.

Art. 2.

I proventi netti della tombola telegrafica saranno ripartiti proporzionalmente al numero degli abitanti dei Comuni di cui all'art. 1°.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 524 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella formazione del testo unico di cui all'art. 23 della legge 12 luglio 1908, n. 444, il Governo del Re è autorizzato a riunire, coordinare con le conseguenti modifiche di forma, e raggruppare organicamente in parti, titoli, capitoli e sezioni denominandoli secondo gli argomenti, le disposizioni:

a) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, titolo V, meno gli articoli 207, ultimo comma, 209, 211, 213 primo comma, 226, 246 dopo la parola « capitolato », 265 primo comma e primo periodo del secondo comma, 278 primo comma, 286, 293, 295 secondo comma dopo la parola « statuto », 302 primo comma, 306, 308, 313, 314 ultimo periodo, 317, 318 secondo comma, modificando gli articoli 291, 310, 311, 312, 316 in relazione al codice penale, gli articoli 278 secondo comma, 287, 288, 314 meno l'ultimo periodo, e 315 in relazione ai mutati ordinamenti amministrativi e sostituendo la parte dell'art. 278 relativa ai commissari governativi con le parole: « I funzionari governativi d'ispezione hanno libera circolazione sulle linee concesse »;

b) della legge 20 giugno 1873, n. 1475, articoli 1, parte prima, meno le parole « delle seguenti linee », 2 meno le parole « di lire mille », integrato e coordinato con l'art. 1, comma primo, della legge 30 aprile 1899, n. 168, come alla lettera *h* del presente articolo, ed articoli 5, 7, 8, 9 e 10 aventi carattere generale;

c) degli articoli 42 e 58 del regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687, aventi valore legislativo in base alla legge 24 dicembre 1899, n. 446;

d) degli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 55, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183, con le modifiche stabilite dalla legge stessa;

e) della legge 30 giugno 1889, n. 6183, articoli 1, comma secondo, 3 e 4;

f) della legge 27 dicembre 1896, n. 561, meno gli articoli 6, 9, 13 commi secondo e terzo, 15, 19 a 28, 30, 31, 33, 36, 37, 38, commi secondo e terzo, 39, 40 nei riguardi delle ferrovie e tramvie extra-urbane, 41 nei riguardi delle ferrovie e 46, commi 2°, 3°, 4° e 5°, restando soppressa la parola « economiche », negli articoli 13, primo comma, 14, 35, 38, commi primo e quarto, 44, 45, modificato l'art. 12 con l'aggiunta delle parole « o di concessione » dopo quella « esercizio » e delle parole « per le tramvie urbane » dopo la parola « chilometro » e completato l'art. 11 con le disposizioni dell'art. 375 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

g) della legge 21 dicembre 1899, n. 446 combinando l'art. 1 col disposto dei precitati articoli 42 e 58 del regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687;

h) della legge 30 aprile 1899, n. 168, meno gli articoli 1 secondo comma, 2, 5 e 6, sopprimendo nell'art. 1 comma 1 le parole « da lire 3000 - stabilita dall'art. 5 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, serie 3ª - in virtù dell'art. 12 della legge 29 luglio 1879, numero 5002 » e modificando l'art. 4 in relazione al penultimo comma dell'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444;

i) della legge 9 giugno 1901, n. 220, articoli 1 comma secondo, 2 commi primo, secondo e terzo, 3 meno la parte relativa alla tassa di bollo dei biglietti di abbonamento, 4 primo comma e 5;

k) della legge 4 dicembre 1902, n. 506, art. 2 secondo comma con carattere generale, art. 7 comma 1° riferendolo alle linee complementari e sopprimendo la citazione delle rispettive leggi e le parole « ammesso nella misura massima di L. 6000 dalla legge 30 aprile 1899, n. 168 », articoli 9 ed 11 sostituendo la parte dopo la parola « esercizio » con le parole: « quando abbiano un prodotto lordo medio non superiore a L. 10,000 annue per chilometro »;

l) della legge 30 giugno 1904, n. 293, art. 5 aggiungendovi in relazione all'art. 7 della legge 16 giugno 1907, n. 540: « Tali disposizioni sono applicabili ad altre forme di trazione meccanica, senza rotaie su strade ordinarie per servizio di viaggiatori o di merci »;

m) degli articoli 25 e 26 della legge 6 luglio 1905, n. 323;

n) della legge 22 aprile 1905, n. 137, articoli 18 e 27 da unificarsi, omettendo dell'art. 18 il comma 2°, dell'art. 27 il comma 1° e le parole « si applicano ad essi le altre disposizioni del predetto articolo », e sostituendo nell'art. 18 le parole « concesse all'industria privata » a quelle « esercitate dallo Stato », nonchè la parola « esercente » alle altre « il direttore generale su parere del Comitato di amministrazione »;

o) della legge 9 luglio 1905, n. 413, articoli 1, 3, 4, 13, 15, commi 1°, 2° e 3° sopprimendo la parte dopo le parole « impianti ferroviari esistenti »;

p) della legge 30 giugno 1906, n. 272, meno gli articoli 3, comma ultimo, 9 comma terzo, 15 comma ultimo, 17 commi penultimo ed ultimo, 18 comma primo, 19 commi primo e secondo, ed art. 27, modificando l'art. 11, comma ultimo in relazione all'art. 11, ultimo comma, della legge 12 luglio 1908, n. 444, e completando l'art. 26 con la disposizione dell'art. 382 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

q) della legge 15 luglio 1906, n. 383, art. 1, comma quarto e quinto, 48, 51 e 52;

r) della legge 14 luglio 1907, n. 562, art. 53 da modificarsi in relazione all'art. 5, secondo comma della legge 12 luglio 1908, n. 444;

s) della legge 7 luglio 1907, n. 429, articoli 41, 42, 44 ed art. 2, sopprimendo nel comma quarto le parole « ove però il riscatto di una linea sia soggetto a diffida », e modificando i commi quarto e quinto in relazione all'art. 9 della legge 12 luglio 1908, n. 444;

t) della legge 16 giugno 1907, n. 540, meno gli articoli 1, 2, 3, 4 primo e secondo comma, 5, 6, 7, 13 sino al tutto il capoverso *b*;

u) della legge 12 luglio 1908, n. 444, meno gli articoli 1, 4, commi primo e secondo, 22 e 23, aggiungendo nell'art. 14, primo comma, dopo la parola « obbligo » le parole « di tenere regolarmente le contabilità dei lavori di costruzione e »; ed applicando anche per le sovvenzioni alle tramvie extraurbane le disposizioni dell'art. 5, comma terzo, con i capoversi *a*, *b*, della legge 12 luglio 1908, n. 444, e la condizione di cui nell'ultima parte dell'art. 1° della legge 30 giugno 1889, n. 6183;

v) dell'art. 2, commi secondo e terzo della legge 12 gennaio 1909, n. 12, degli articoli 20, n. 5 e 66 del testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 414, dell'art. 5 della legge 29 giugno 1873, n. 1475, dell'art. 2 della legge 23 agosto 1868, n. 4552, degli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1874, n. 1945 e degli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 aprile 1862, n. 512;

z) delle disposizioni di legge relative a ferrovie concesse all'industria privata, tramvie ed automobili, emanate posteriormente alla legge 12 luglio 1908, n. 444 e prima dell'approvazione del testo unico.

L'inclusione del testo unico non limita alle sole ferrovie concesse all'industria privata l'applicazione delle norme di legge aventi carattere generale.

L'esclusione del testo unico rende inapplicabili alle ferrovie, tramvie e linee d'automobili in servizio pubblico concesse all'industria privata posteriormente alla legge 12 luglio 1908, n. 444, le disposizioni delle leggi citate ai precedenti capoversi da *a*) a *v*).

Art. 2.

All'art. 20 ultimo comma della legge 12 luglio 1908, n. 444, è sostituito il seguente:

« Allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni è data facoltà di affidare agli assuntori di pubblici servizi di trasporti con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie, la manutenzione delle strade ordinarie sulle quali debbono svolgersi i servizi, ma il corrispettivo annuo non può eccedere il limite massimo determinato di volta in volta dal ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Art. 3.

Le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento, approvato con decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato, per le automobili in servizio pubblico o privato o per altri mezzi di trasporto a trazione mec-

canica senza rotaie, sono punibili con ammende, oltre al risarcimento dei danni ed alle maggiori pene cui sieno tenuti i contravventori a termine del Codice penale.

Le ammende sono:

a) da L. 1000 a L. 2000, a carico dei fabbricanti d'automobili o di altri mezzi di trasporto a trazione meccanica senza rotaie, nei casi di abusivo od irregolare rilascio del certificato di conformità al tipo approvato;

b) da L. 100 a 500, pagabili in solido dal guidatore e dal proprietario del veicolo nei casi d'eccesso di velocità;

c) da L. 50 a L. 300 negli altri casi.

È da applicarsi sempre il massimo dell'ammenda quando vi sia recidiva.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI — LACAVA — ORLANDO — COCCO-ORTU — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 525 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad istituire con effetto dal 1° ottobre 1909 ed alle condizioni stabilite dall'art. 3 della legge 12 luglio 1896, n. 293, una scuola normale femminile a Reggio Calabria ed una scuola normale maschile a Catanzaro, inscrivendo nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-910 la somma necessaria per gli stipendi al personale direttivo ed insegnante, nonchè per il materiale didattico, per i gabinetti e per la biblioteca di dette scuole.

Art. 2.

È in facoltà del Governo del Re di dichiarare miste le scuole complementari e normali poco frequentate e di emanare i provvedimenti necessari, anche per quanto riguarda l'organico del personale, al fine di assicurarne il buon andamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 487 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 maggio 1902, n. 511, col quale fu approvato il regolamento per il personale di custodia delle opere di bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;

Ritenuta la convenienza di provvedere ad un nuovo regolamento per il detto personale, meglio rispondente agli attuali bisogni;

Vista la legge 24 dicembre 1908, n. 732;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per il personale di custodia delle opere di bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, e resta abrogato il regolamento predetto 27 maggio 1902, n. 511.

Art. 2.

Le indennità assegnate dall'annesso regolamento saranno corrisposte al personale in servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1909.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

sul personale di custodia delle opere di bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi.

TITOLO I.

Organizzazione del servizio

Art. 1.

La sorveglianza delle opere di bonificazione, alla cui costruzione

esercizio e manutenzione, provvede direttamente lo Stato, è affidata agli ufficiali ed ai guardiani di bonifica.

Art. 2.

Le opere di bonifica in ciascuna Provincia sono divise in riparti. Ogni riparto, occorrendo, può essere suddiviso in tronchi di guardia.

La predetta divisione in riparti e tronchi di guardia è fatta per decreto Ministeriale, che ne stabilisce i rispettivi perimetri e determina pure la residenza del personale di custodia che vi è addetto.

Art. 3.

Ad ogni riparto è addetto un ufficiale di bonifica, e potranno essservi pure adibiti uno o più guardiani, secondo occorre. In tal caso ad ogni guardiano è affidato un tronco di guardia.

In ogni Provincia l'assegnazione degli ufficiali e dei guardiani di cui sopra ed i relativi traslochi sono fatti dall'ingegnere capo del genio civile.

TITOLO II.

Degli ufficiali di bonifica

CAPO I.

Ammissione all'impiego.

Art. 4.

La nomina ai posti di ufficiale di bonifica di 4ª classe si fa per esame in seguito a pubblico concorso.

Per aspirarvi è necessario avere compiuto il 18° anno di età e non avere oltrepassato i 30 anni. Però i guardiani di bonifica che da almeno un triennio prestino lodevole servizio, e i militi del corpo dei RR. carabinieri e della R. guardia di finanza e delle guardie di città, che abbiano prestato con fedeltà ed onore un servizio di almeno 8 anni, potranno concorrere fino a che non abbiano superato il 40° anno di età.

Art. 5.

L'esame è soltanto scritto, ed ha luogo nei giorni e presso gli Uffici del genio civile che di volta in volta vengono stabiliti con l'avviso di concorso.

Il concorso è bandito con decreto Ministeriale, che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, ed indica il numero dei posti da conferire, il termine utile per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione all'esame, e le altre norme speciali ad esso relative. Col decreto che bandisce il concorso è riservato un terzo dei posti vacanti ai guardiani di bonifica che riportino almeno 18 punti in ciascuna delle prove a termini dell'art. 17.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgono in tre giorni, e riguardano:

a) nozioni elementari sulle disposizioni di polizia per la conservazioni delle opere di bonifica;

b) aritmetica elementare;

c) compilazione di giornali di lavori, libretti di misure, stati sommari periodici e liste settimanali, secondo i moduli prescritti dal regolamento;

d) redazione di un verbale di contravvenzione, in base al modulo prescritto, o di rapporti di servizio;

e) disegno lineare geometrico.

Art. 7.

Chi intende concorrere deve presentare, entro il termine stabilito, all'ingegnere capo del genio civile della Provincia in cui risiede, apposita domanda in carta da bollo da L. 1.20, indirizzata al Ministero dei lavori pubblici, con i seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica, esente da imperfezioni e difetti;

d) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

e) certificato penale;

f) prova di avere ottemperato agli obblighi di leva, quando siasi superata l'età corrispondente;

g) certificato comprovante gli studi compiuti ed i servizi pubblici eventualmente prestati.

Nella domanda l'aspirante deve indicare il proprio indirizzo per le comunicazioni del Ministero e dichiarare in quali delle città indicate dall'avviso di concorso intenderà sostenere gli esami.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere stesi su carta bollata da L. 0.50; quelli di cui alle lettere *d*), *e*), debbono inoltre essere di data non anteriore di quattro mesi a quella del decreto che bandisce l'esame di concorso.

Quando il Ministero lo creda, gli aspiranti possono essere sottoposti ad una visita medica militare per accertare la loro idoneità fisica al posto al quale concorrono.

Il Ministero ha facoltà di escludere dal concorso gli aspiranti che, a suo giudizio insindacabile, non creda meritevoli o idonei, in base alle informazioni assunte sul loro conto od al risultato della visita medica militare.

Art. 8.

I guardiani che prendono parte al concorso, invece dei documenti indicati nel precedente articolo, oltre l'atto di nascita di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo, debbono presentare un certificato dell'ingegnere capo del genio civile da cui dipendono, comprovante i servizi prestati, la loro durata, non inferiore ad un anno, ed il modo onde furono disimpegnati.

Art. 9.

Nel termine stabilito dall'avviso di concorso, gli ingegneri capi del genio civile trasmettono le domande loro presentate ed i relativi documenti al Ministero, che decide sulle domande stesse e cura che siano fatte le occorrenti comunicazioni agli interessati, con piego raccomandato all'indirizzo da essi indicato nelle rispettive domande di ammissione al concorso.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice è unica, e composta di un ingegnere capo del genio civile, presidente, di due ingegneri di classe e di un impiegato dell'Amministrazione dei lavori pubblici con funzioni di segretario.

Si riunisce in Roma almeno otto giorni avanti al principio degli esami, redige un tema per ogni materia e determina quali dei temi così formulati debbono essere svolti nel medesimo giorno di esame.

Art. 11.

I temi scelti dalla Commissione esaminatrice sono chiusi in buste suggellate, e dal Ministero trasmessi in piego raccomandato agli ingegneri capi del genio civile presso i quali hanno luogo le prove.

Sulle buste sono indicati il giorno e l'ora in cui debbono essere aperte.

Art. 12.

Le prove di esame hanno luogo in una sala designata dall'ingegnere capo, sotto la sorveglianza sua, di un ingegnere di sezione e di un aiutante. Ove gli esami abbiano luogo anche nella sede di Roma, in essa assiste, invece, alle prove la Commissione di cui all'art. 10.

In ciascun giorno l'ingegnere capo, alla presenza dell'ingegnere di sezione e dell'aiutante suddetto, nonchè dei candidati, apre la busta contenente i temi da svolgere in quel giorno, senza romperne i sigilli, e li detta agli aspiranti, i quali debbono svolgerli entro il termine di otto ore consecutive.

È rigorosamente vietata durante gli esami ogni comunicazione dei

concorrenti fra loro e con persone estranee. È del pari vietato ai concorrenti di consultare carte o libri di qualsiasi specie.

Il candidato che contravvenga a queste disposizioni è immediatamente escluso dal concorso.

Di tutto quanto avviene durante il tempo dell'esperimento è redatto verbale firmato dagli incaricati della sorveglianza.

A tale scopo, nella sala degli esami dovrà essere sempre presente uno degli incaricati.

Art. 13.

I lavori di esame sono stesi su carta somministrata dall'Amministrazione. Al primo foglio è attaccato, sul lembo superiore, un foglio di carta non trasparente e con gli orli ingommati, destinato a coprire il nome, il cognome, e la paternità del candidato.

È vietato ai concorrenti, sotto pena di annullamento del loro esame, di apporre sui lavori qualsiasi altra indicazione che possa farli riconoscere.

Art. 14.

Gli incaricati della sorveglianza degli esami ritirano, nel tempo prescritto, i lavori da ogni candidato. Ogni lavoro viene chiuso in una busta suggellata, sulla quale si nota la materia del tema, e il giorno della consegna, con la firma di chi la riceve.

Art. 15.

Le buste contenenti i lavori dei candidati vengono immediatamente chiuse in pacco suggellato dagli ingegneri capi, ed inviate a loro cura al Ministero dei lavori pubblici, insieme con le schede originali dei temi proposti e con le rispettive buste.

Il Ministero trasmette gli atti alla Commissione esaminatrice, la quale verifica la regolarità delle operazioni e delibera sul merito degli scritti di ciascun concorrente.

Art. 16.

Per esprimere il giudizio sopra ogni singolo lavoro, ciascun componente della Commissione dispone di 10 punti. La Commissione, in complesso, dispone inoltre di cinque punti per tener conto del merito dei candidati quale risulta dai certificati di studi compiuti, e di altri cinque punti da attribuirsi ai titoli comprovanti i servizi pubblici, militari, o civili, lodevolmente prestati.

A parità di punto complessivo, costituisce gradatamente titolo di preferenza il servizio prestato in qualità di guardiano di bonifica, nel corpo dei RR. carabinieri, della R. guardia di finanza, e delle guardie di città.

In difetto assoluto di criteri di preferenza, questa è regolata dall'età.

Art. 17.

Secondo il risultato dell'esame, la Commissione esaminatrice classifica in ordine di merito i guardiani dichiarati idonei, nel limite del terzo dei posti stabilito dall'art. 5. Procede indi alla classificazione in ordine di merito degli altri dichiarati idonei. Addiviene da ultimo alla formazione della graduatoria definitiva riunendo insieme i due gruppi dei dichiarati idonei e classificando questi ultimi in ragione dei punti da ciascuno di essi riportato.

Non possono essere compresi nella predetta classifica i candidati che hanno riportato meno di 18 punti in ciascuna delle prove di esame.

Art. 18.

All'atto della nomina gli ufficiali di bonifica prestano giuramento dinanzi al prefetto o ad un suo delegato, redigendosene verbale.

CAPO II.

Doveri ed attribuzioni.

Art. 19.

Gli ufficiali di bonifica hanno l'obbligo di risiedere nei luoghi indicati dal decreto Ministeriale che stabilisce la ripartizione del servizio di custodia in riparti e tronchi di guardia.

Art. 20.

Gli ufficiali di bonifica non possono abbandonare il servizio ad essi affidato se non ne ottengono permesso scritto; se colpiti da malattia debbono farne avere immediata notizia all'ingegnere di sezione.

I permessi di assenza nel corso di un anno non debbono normalmente eccedere in complesso la durata di 30 giorni, e possono essere accordati:

a) fino a cinque giorni dall'ingegnere di sezione;

b) fino a giorni trenta dall'ingegnere capo.

Il Ministero può inoltre, per giustificati motivi, accordare agli ufficiali di bonifica un ulteriore congedo straordinario.

Art. 21.

L'ufficiale di bonifica che si assenta per regolare permesso deve, prima di allontanarsi dalla propria residenza, indicare il luogo ove andrà a dimorare, per rendere possibile, ove occorra, il di lui richiamo in servizio.

Si considera come arbitraria assenza, agli effetti disciplinari, l'ingiustificato ritardo nel riassumere servizio dopo la scadenza del permesso, o dopo il richiamo in servizio.

Art. 22.

Gli ufficiali di bonifica addetti ad un reparto debbono:

a) perlustrare giornalmente, per la durata di non meno di sei ore, il riparto loro assegnato, e, almeno una volta ogni 15 giorni, ad intervalli irregolari, eseguire una perlustrazione notturna, quando ciò sia reputato necessario dall'ingegnere capo, nei modi e secondo gli ordini prescritti dall'ingegnere di sezione;

b) vigilare il servizio affidato ai guardiani adibiti al riparto, e regolarlo in conformità delle istruzioni avute, riferendone, ove occorra, all'ingegnere di sezione;

c) accertare le contravvenzioni secondo le norme vigenti, elevare i relativi verbali, usando il modulo prescritto, ed inoltrarli alla competente autorità, trasmettendo in pari tempo copia degli stessi verbali all'ingegnere di sezione;

d) osservare nella gestione dei magazzini di bonifica loro consegnati le istruzioni per la contabilità del materiale mobile dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, e tenere i prescritti registri;

e) tenere un registro nel quale saranno segnate le contravvenzioni elevate nel riparto, con la data del verbale, il nome dell'ufficiale o guardiano che l'ha redatto, l'oggetto della contravvenzione, il nome del contravventore, nonchè le intimazioni fatte e i provvedimenti adottati;

f) riferire direttamente all'ingegnere di sezione, normalmente ogni mese, sull'esito delle perlustrazioni eseguite, indicando lo stato delle opere di bonifica, le condizioni delle arginature ad essi rispettivamente affidate i lavori che si rendano necessari, e tutti quei fatti che possono dare luogo ad osservazioni da parte dell'autorità superiore, trasmettendo in pari tempo allo stesso ingnere l'elenco delle contravvenzioni accertate nel mese, desunto dal registro di cui alla precedente lettera *e)*.

Vericandosi fatti straordinari o che richiedano urgenti provvedimenti, ne dovrà essere data notizia, con immediato rapporto all'ingegnere di sezione;

g) raccogliere le osservazioni pluviometriche dagli istrumenti posti nel proprio riparto e quelle idrometriche dei corsi d'acqua che venissero prescritte dall'ingegnere capo, sia giornalmente che in tempo di piena, osservando le istruzioni impartite dall'ingnere di sezione.

Art. 23.

A cura dell'Ufficio del genio civile è poi compilato e trasmesso al Ministero, ogni trimestre, un elenco riassuntivo dal quale risultino, per ogni ufficiale e guardiano di bonifica, gli estremi relativi alle contravvenzioni da esso elevate, il loro esito, e l'ammontare del quarto

delle ammende inflitte ai contravventori e di spettanza dell'agente stesso.

Art. 24.

Gli ufficiali di bonifica consegnatari di magazzini nei quali siano custoditi oggetti o materiali necessari pel servizio idraulico o di piena, sono personalmente responsabili della buona conservazione degli oggetti da loro custoditi, e sono perciò tenuti a prestare una cauzione di L. 2500, 1200 e 250, a seconda che il valore delle cose normalmente custodite superi rispettivamente le lire 15,000, 3000 e 1000, qualunque sia il valore degli oggetti che vi si trovino al momento della consegna.

La cauzione potrà formarsi anche con la ritenuta delle indennità di custodia dei magazzini, e, quando l'ufficiale lo richieda e il Ministero vi consenta, con ritenuta sullo stipendio, purchè in questi due casi la cauzione stessa possa essere completata in cinque anni.

Le somme ritenute sono mensilmente versate nelle Casse postali di risparmio con libretti intestati agli ufficiali, finchè, raggiunto l'importo della cauzione da prestarsi e fattone versamento nella Cassa depositi e prestiti, la cauzione stessa sia stata approvata dal Ministero.

La cauzione viene svincolata quando, in seguito alla regolare riconsegna del magazzino, l'ufficiale abbia ottenuta l'approvazione dei relativi conti giudiziali, e non abbia gestione di altro magazzino. Ove assuma la gestione di un magazzino pel quale occorra una cauzione minore, egli può chiedere la diminuzione della cauzione già prestata, sempre quando sia stato approvato il conto giudiziale della precedente gestione.

Art. 25.

In caso di bisogno, gli ufficiali di bonifica possono essere destinati alla prestazione dei seguenti servizi, che vengono loro commessi dall'ingegnere capo o dall'ingegnere di sezione:

a) sorvegliare i lavori di bonifica, vigilando che siano eseguiti secondo le buone regole dell'arte e in esatta conformità delle istruzioni date dall'ingegnere direttore dei lavori portando speciale attenzione alla quantità, qualità, dimensione dei materiali, e osservando tutte le norme relative alla assistenza, stabilite dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato;

b) attivare il servizio di guardia secondo le istruzioni dell'ingegnere di sezione, quando avvengano piene nei corsi d'acqua affidati alla loro custodia;

c) prestare l'opera loro in rilievi tecnici e lavori di tavolino.

Art. 26.

Gli ufficiali di bonifica debbono:

a) provvedersi a proprie spese e portare nell'esercizio delle loro attribuzioni un berretto della forma e coi distintivi che verranno stabiliti;

b) munirsi a proprie spese di un cavallo, quando lo disponga il Ministero, che per l'acquisto di esso può concedere un'anticipazione sullo stipendio, non superiore alle L. 250, e rimborsabile mediante ritenute mensili non inferiori al trentesimo dell'anticipazione.

Per la rifornitura del cavallo non potrà essere concessa una nuova anticipazione sullo stipendio se non dopo estinta quella precedentemente accordata.

Il Ministero potrà pure concedere un'anticipazione per l'acquisto di bicicletta agli ufficiali che sappiano usarne, e quando risulti per dichiarazione dell'ingegnere capo che ciò torni utile al servizio.

L'anticipazione sarà rimborsata mediante ritenute mensili pari al ventesimo delle anticipazioni stesse;

c) portare durante il servizio di custodia le armi e le munizioni fornite dall'Amministrazione, e mantenerle in buono stato per consegnarle quando, per qualsiasi ragione, cessino dal prestare servizio.

Art. 27.

Agli ufficiali di bonifica è rigorosamente vietato di ricevere mercedi, regalie o doni, di qualsiasi sorta ed entità, da chi sia comunque interessato, in modo diretto od indiretto, nell'esercizio delle loro attribuzioni.

CAPO III.

Diritti, promozioni e premi.

Art. 28.

Gli ufficiali di bonifica sono impiegati civili dello Stato.

Art. 29.

Le promozioni ai posti di ufficiale di bonifica di 1ª, 2ª e 3ª classe hanno luogo per merito e per anzianità, in ragione, rispettivamente, di uno per merito e tre per anzianità.

Le promozioni hanno luogo fra gli ufficiali della classe immediatamente inferiore a quella nella quale sono i posti vacanti.

L'anzianità non dà diritto a promozione per quegli ufficiali che abbiano ragioni di demerito.

Art. 30.

Le promozioni, sia di merito che di anzianità, vengono fatte dal Ministero, inteso il parere di una Commissione composta di un ispettore superiore e di un ingegnere capo del genio civile, del direttore capo divisione delle bonifiche e di un impiegato della stessa divisione con funzioni di segretario.

L'ispettore superiore e l'ingegnere capo del genio civile durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Per le promozioni la Commissione terrà presenti gli specchi caratteristici degli ufficiali di bonifica, e qualunque altro elemento che possa influire sul suo giudizio; potrà anche, direttamente, sentire o chiedere informazioni all'ingegnere capo da cui dipende l'ufficiale da promuovere.

Art. 31.

Gli ufficiali di bonifica hanno diritto all'aumento di un decimo dello stipendio per ogni periodo sessennale di servizio attivo nella medesima classe senza però eccedere lo stipendio della classe immediatamente superiore.

Gli ufficiali di 1ª classe non possono ottenere più di due aumenti sessennali.

Art. 32.

Agli ufficiali di bonifica che si segnalano per zelo e capacità eccezionali nell'adempimento dei propri doveri, o per notevoli vantaggi recati allo Stato, possono essere accordati dal Ministero, su proposta dell'ingegnere capo del genio civile, speciali encomi e premi.

Art. 33.

Degli encomi accordati è presa nota negli specchi caratteristici e viene data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici, e, con ordine di servizio dell'ingegnere capo, al personale di custodia dipendente dall'Ufficio del genio civile cui è assegnato l'ufficiale encomiato.

CAPO IV.

Indennità speciali.

Art. 34.

Quando non sia possibile adibire ad uso di abitazione degli ufficiali di bonifica e delle loro famiglie locali di pertinenza dell'Amministrazione in numero sufficiente di ambiente, agli ufficiali stessi è corrisposta una indennità annua di alloggio di L. 300, con l'obbligo di dimora nella località stabilita a termini dell'art. 2 del presente regolamento.

Si comprendono nella famiglia unicamente la moglie, i figli ed i parenti conviventi ed a carico dell'ufficiale stesso.

In ogni caso è vietato agli ufficiali di bonifica di dare alloggio a

persone estranee e di esercitare nell'alloggio stesso spaccio o vendita di qualsiasi genere, senza autorizzazione scritta dell'ingegnere capo, la quale sarà sempre revocabile.

Art. 35.

Agli ufficiali di bonifica, residenti in una zona dichiarata malarica, oltre la somministrazione gratuita del chinino dello Stato, è corrisposta una indennità di malaria variabile dalle 150 alle 300 lire annue, secondo che determina il Ministero su proposta dell'ingegnere capo.

Art. 36.

Per la responsabilità che assumono a termini dell'art. 24, agli ufficiali di bonifica consegnatari di magazzini, viene corrisposta una indennità annua di custodia di L. 300, 200 e 100, a seconda che il valore delle cose normalmente custodite superi, rispettivamente, le L. 15,000, 8,000 e 1000.

Art. 37.

Per i semplici depositi viene corrisposta all' ufficiale di bonifica un'indennità annua di L. 40, aumentabile sino a L. 100, nel solo caso che gli oggetti del deposito debbano essere conservati in una stanza del suo alloggio, salvo che la stanza sia disponibile nell'alloggio dell'Amministrazione.

Senza diritto a compenso, gli ufficiali di bonifica sono obbligati a tenere presso di loro piccoli attrezzi e strumenti necessari per studi e rilievi di campagna.

Art. 38.

L'ufficiale di bonifica chiamato a lavorare in ufficio ha diritto all'indennità giornaliera di L. 2.50.

L'ufficiale di bonifica non potrà essere chiamato a cooperare ai lavori di ufficio se non dopo che abbia prestato servizio effettivo in campagna almeno per tre anni, fatta eccezione però per quegli ufficiali che, all'epoca dell'approvazione del presente regolamento, si trovino a prestare servizio in ufficio da almeno un anno.

Art. 39.

Pel servizio di piena, per quello di colmata naturale, per la vigilanza ai lavori, cooperazione a rilievi, o altra prestazione di campagna, competono all'ufficiale di bonifica le seguenti indennità:

1° L. 2.50 per ogni giorno;

2° L. 3.50 per ogni notte;

3° l'indennità giornaliera di L. 2.50 accresciuta di L. 0.50 per ogni ora di servizio notturno, quando il servizio si compia di giorno e di notte.

Per le perlustrazioni notturne di cui all'art. 22 lettera *a*) compete all'ufficiale di bonifica l'indennità di L. 3.50. In ogni caso però il cumulo dell'indennità giornaliera e notturna non potrà superare le L. 6.50.

Art. 40.

Qualora l'ufficiale di bonifica sia comunque chiamato a prestare servizio fuori del riparto cui è assegnato, la complessiva indennità giornaliera cui avrà diritto giusta il precedente art. 39, sarà aumentata di L. 1.

Art. 41.

L'ufficiale di bonifica chiamato a prestare temporaneamente servizio alla dipendenza di qualsiasi ufficio che non sia quello cui è destinato, ha una indennità di L. 2 al giorno in aggiunta a quelle di cui agli articoli precedenti. In ogni caso il cumulo delle varie indennità giornaliere non potrà superare le L. 7.50.

Art. 42.

Quando l'ufficiale di bonifica debba per ragioni di servizio trasferirsi fuori riparto a distanza maggiore di sei chilometri dalla propria residenza, gli viene corrisposta, tanto per l'andata quanto per il ritorno, una indennità di L. 0.20 per ogni chilometro, a partire dalla propria residenza.

Nei viaggi sulle ferrovie, tramvie e piroscafi, spetta agli ufficiali di bonifica, in luogo dell'indennità chilometrica, il rimborso del prezzo di un biglietto di 3ª classe, aumentato del decimo del prezzo stesso.

Art. 43.

Agli ufficiali di bonifica che, per disposizione del Ministero, siano forniti di cavallo è corrisposta una indennità di foraggio di annuo L. 300.

TITOLO III.

Dei guardiani di bonifica e degli operanti fissi

CAPO I.

Nomina, doveri, attribuzioni, indennità e premi dei guardiani di bonifica.

Art. 44.

I guardiani di bonifica e coloro che vengono assunti per la vigilanza e manovra dei manufatti di bonifica (operanti fissi) sono agenti salariati, non godono quindi diritto a pensione o ad indennità per cessazione o licenziamento dal servizio.

Art. 45.

I guardiani vengono scelti fra persone di conosciuta attitudine, di condotta irreprensibile, di complessione robusta, che sappiano leggere e scrivere, abbiano adempiuto agli obblighi di leva e non abbiano superato l'età di anni 35. A parità di condizioni è data la preferenza a chi siasi lodevolmente comportato da capo posto in tempo di piena e da operante fisso.

La nomina dei guardiani si fa dall'ingegnere capo, previa autorizzazione del Ministero, e dopo avere ottenuto dal prefetto della Provincia in cui risiedono gli individui da nominarsi, il nulla osta riguardo alle persone.

Art. 46

All'atto della nomina i guardiani di bonifica prestano giuramento dinanzi al prefetto o ad un suo delegato, redigendosene verbale.

Art. 47.

I guardiani debbono risiedere nei luoghi stabiliti dal decreto Ministeriale che determina la ripartizione del servizio di custodia in riparti e tronchi di guardia e non possono abbandonare il servizio senza permesso scritto rilasciato dall'ingegnere di sezione, e senza indicare il luogo di loro dimora, per restituirsi subito in residenza ad ogni richiamo.

Se colpiti da malattia, debbono farne avere notizia immediata all'ufficiale preposto al riparto cui appartiene il tronco di guardia.

Ai guardiani possono essere accordati permessi di assenza, senza però eccedere normalmente, in complesso, la durata di 20 giorni in un anno:

a) fino a 5 giorni dall'ingegnere di sezione;

b) oltre i 5 giorni dall'ingegnere capo.

L'ispettore superiore del compartimento può inoltre, per giustificati motivi, accordare un permesso straordinario non eccedente i 15 giorni.

I traslochi dei guardiani da tronco a tronco, e degli operanti fissi dall'uno all'altro manufatto, vengono disposti dall'ingegnere capo, dandone avviso all'ispettore del compartimento ed al Ministero.

Art. 48.

I guardiani di bonifica debbono:

a) visitare giornalmente e, almeno una volta ogni otto giorni, di notte, il tronco di guardia loro affidato, nei modi e secondo gli ordini prescritti dall'ufficiale preposto al riparto;

b) riferire al detto ufficiale lo stato dei corsi d'acqua, delle arginature, delle chiaviche e di qualsiasi manufatto compreso nel tronco di guardia;

c) eseguire da soli, o con l'aiuto di altri riuniti in isquadra, a seconda degli ordini ricevuti, la manovra delle chiaviche e tutti quei piccoli lavori in terra, in legno od in pietrame che possano occorrere per riparare o prevenire guasti nelle varie opere, quando non vi si possa diversamente provvedere;

d) assistere l'ufficiale del riparto nelle operazioni relative allo accertamento delle contravvenzioni, e in sua assenza, accertare le contravvenzioni, secondo le norme vigenti, elevare i relativi verbali in base al modulo prescritto, e trasmetterli al detto ufficiale;

e) tenere le osservazioni idrometriche giornaliere dei corsi d'acqua compresi nel loro tronco, nei modi e secondo le istruzioni prescritte dall'ingegnere di sezione.

Art. 49.

In caso di bisogno i guardiani possono essere destinati alla prestazione dei seguenti servizi:

a) perlustrare in tempo di piena, sotto gli ordini dell'ufficiale del riparto, le arginature dei corsi di acqua affidati alla loro sorveglianza, seguire e vegliare l'andamento della piena in modo da prevenire qualsiasi danno o rottura di argini, e, in caso di pericolo, darne avviso immediato al detto ufficiale per gli opportuni provvedimenti;

b) servire da canneggiatori e manovali nei relativi rilievi di campagna;

c) sorvegliare, secondo le istruzioni avute, i lavori cui vengono adibiti.

Art. 50.

I guardiani debbono portare, nell'esercizio delle loro funzioni, le armi loro fornite dall'Amministrazione, curando che siano mantenute in buono stato per riconsegnarle quando cessino di prestare servizio, ed un berretto, da provvedersi a proprie spese, della forma e coi distintivi che verranno stabiliti.

Art. 51.

Ai guardiani è vietato in modo assoluto di ricevere mercedi, regalie o doni, di qualsiasi sorta ed entità, da chiunque abbia interesse diretto o indiretto con le loro attribuzioni.

Art. 52.

Qualora ad uso di abitazione dei guardiani non sia possibile adibire caselli di bonifica od altri locali di pertinenza dell'Amministrazione, sarà loro corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 0.50.

Per la sorveglianza dei lavori, nonchè per operazioni di campagna cui vengono adibiti, e pel servizio di piena, entro i confini del proprio tronco di guardia, compete ai guardiani un soprassoldo di L. 1.75 per ogni giorno e di L. 2.75 per ogni notte. Se il servizio stesso si compie di giorno e di notte, è corrisposto, oltre alle predette L. 1.75, un soprassoldo di L. 0.35 per ogni ora di servizio notturno.

Per le perlustrazioni notturne di cui all'art. 48 lettera a), ai guardiani compete il predetto soprassoldo di L. 2.75. In ogni caso però il soprassoldo totale non potrà superare le L. 4.50.

Art. 53.

In caso che le prestazioni, di cui all'articolo precedente, si compiano fuori del tronco, il soprassoldo complessivo giornaliero, che sia dovuto secondo il detto articolo, sarà aumentato di L. 0.50.

Al guardiano chiamato a prestare servizio di custodia in tronco diverso da quello cui è assegnato, compete una indennià di L. 2 al giorno.

Spetterà pure al guardiano una indennità di centesimi quindici a chilometro per le percorrenze superiori a 10 chilometri, andata e ritorno, fuori della residenza o del tronco di guardia.

Nei viaggi sulle ferrovie, tranvie e piroscafi, spetta ai guardiani il rimborso del prezzo di un biglietto di terza classe.

Art. 54.

Ai guardiani che si segnalano per zelo ed operosità nell'adempimento dei propri doveri, possono essere accordati dal Ministero, su proposta dell'ingegnere capo, speciali premi o compensi.

Art. 55.

Sono applicabili ai guardiani di bonifica le disposizioni dell'art. 35 del presente regolamento per quanto riguarda la somministrazione gratuita del chinino.

CAPO II.

Degli operanti fissi.

Art. 56.

Gli operanti fissi vengono assunti dall'ingegnere capo, con mercede da determinarsi di volta in volta, dopo che ne sia data autorizzazione dal Ministero.

TITOLO IV.

Punizioni degli ufficiali e dei guardiani di bonifica

CAPO I.

Delle pene disciplinari per gli ufficiali di bonifica.

Art. 57.

Le pene disciplinari per gli ufficiali di bonifica sono:

a) la censura;
b) la sospensione dallo stipendio;
c) la dispensa dal servizio;
d) la destituzione.

Art. 58.

La censura consiste in un ammonimento che l'ingegnere capo fa per iscritto al colpevole intorno alla mancanza commessa, e viene inflitta per irregolare condotta privata, per atti non molto gravi contro la disciplina, e per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 26, lettera c) del presente regolamento.

Art. 59.

La sospensione dallo stipendio può applicarsi da uno a 10 giorni dall'ingegnere capo, e da 10 a 30 giorni dal Ministero.

La sospensione dallo stipendio da uno a 10 giorni ha luogo:

1° per mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 19, 21, 22, 23 e 25 del presente regolamento;

2° per ubbriachezza in servizio;

3° per recidiva nelle mancanze di cui all'articolo precedente;

4° per arbitraria assenza dalla residenza per non oltre cinque giorni;

5° per accettazione ed esecuzione di incarichi continuativi, gratuiti o rimunerativi, e per esercizio di qualsiasi commercio, professione o arte, senza autorizzazione scritta dell'ingegnere capo.

La sospensione dallo stipendio da 10 a 30 giorni ha luogo per:

1° recidiva nei fatti che cagionarono la pena di cui al comma precedente;

2° arbitraria assenza dalla residenza per tempo superiore a 5 ed inferiore a 20 giorni;

3° violazione dell'art. 27 del presente regolamento;

4° grave insubordinazione verso i superiori;

5° condotta irregolare verso le autorità governative.

Art. 60.

La dispensa dal servizio si infligge dal Ministero per ubbriachezza durante la guardia in tempo di piena, per recidiva o persistenza nelle mancanze punite con la sospensione da 10 a 30 giorni, per arbitraria assenza di oltre 20 giorni, per grave ed abituale insubordinazione verso i superiori, per abituale trasgressione dei propri doveri, per condanna personale che importi l'interdizione dai pubblici uffici.

Per circostanze che attenuino l'entità e l'importanza del fatto, la dispensa dal servizio può essere sostituita con la sospensione dallo stipendio da due a sei mesi.

Art. 61.

La destituzione viene decretata dal Ministero:

a) per offesa alla persona del Re, alla famiglia Reale, od alle istituzioni;

b) per omessa contravvenzione, quando ciò dipenda da colpevoli accordi coi contravventori;

c) in caso di condanna per reato di falso, furto, appropriazione indebita, corruzione, concussione, e per qualsiasi altro reato, quando esso importi una pena restrittiva della libertà personale di oltre un anno.

Per circostanze che attenuino l'entità e l'importanza del fatto, la destituzione può essere sostituita con la dispensa dal servizio.

Art. 62.

Le punizioni di competenza del Ministero vengono inflitte sentita la Commissione di cui all'art. 30, ed esaminate le discolpe in iscritto dell'ufficiale di bonifica.

CAPO II.

Delle pene disciplinari dei guardiani di bonifica.

Art. 63.

Le mancanze dei guardiani di bonifica all'adempimento dei doveri loro imposti dal presente regolamento sono punite con una ammenda da una a tre lire la prima volta, da tre a dieci lire la seconda volta, e da dieci a venti lire la terza volta; con il licenziamento la quarta volta.

Per mancanze gravi, o in caso di condanna a pene restrittive della libertà personale per tempo superiore a due mesi, il guardiano viene senz'altro licenziato.

L'ammenda è inflitta dall'ingegnere capo su proposta dell'ingegnere di sezione. Il licenziamento è decretato dall'ispettore compartimentale su proposta dell'ingegnere capo, intese le discolpe dell'agente.

CAPO III.

Effetti delle pene disciplinari, dell'azione penale e delle condanne giudiziarie per gli ufficiali ed i guardiani di bonifica.

Art. 64.

L'applicazione delle pene disciplinari non esonera gli ufficiali di bonifica ed i guardiani dalla responsabilità civile e penale nella quale siano incorsi.

Art. 65.

È inflitta la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni agli ufficiali ed ai guardiani di bonifica per tutta la durata di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, salvo che, per le disposizioni degli articoli precedenti, debba applicarsi una punizione diversa.

Possono essere sospesi dallo stipendio e dalle funzioni gli ufficiali ed i guardiani di bonifica sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna danno luogo alla destituzione giusta l'art. 61. Qualora l'agente venga prosciolto dalla imputazione o assolto per inesitenza di reato o per non provata reità, la sospensione si ritiene come non avvenuta.

In ogni caso il Ministero può accordare alle famiglie degli ufficiali e guardiani un assegno alimentare, non eccedente la metà del loro stipendio.

Art. 66.

Contro i provvedimenti disciplinari adottati dall'ingegnere capo è ammesso il ricorso gerarchico all'ispettore superiore compartimentale e, contro i provvedimenti di quest'ultimo al Ministero, che provvede definitivamente.

Il termine per ricorrere è di 30 giorni.

TITOLO V.

Disposizioni varie

Art. 67.

Agli ufficiali ed ai guardiani di bonifica che hanno l'alloggio in campagna, in locali di pertinenza dell'Amministrazione, può essere fornita la mobilia strettamente necessaria per uso esclusivo di detti agenti, secondo istruzioni da emanarsi dal Ministero.

Tale mobilia deve essere riconsegnata dagli agenti a chi li sostituisce nell'uso dell'alloggio.

Art. 68.

Negli alloggi di cui all'articolo precedente può essere riservata una stanza per uso degli ufficiali del Genio civile, corredata di quanto sia strettamente necessario allo scopo, secondo le istruzioni che, caso per caso, saranno emanate dal Ministero.

Art. 69.

Le armi che possono essere somministrate agli ufficiali ed ai guardiani di bonifica sono il fucile e la rivoltella.

Per il relativo porto d'armi tali agenti sono assimilati a quelli di pubblica sicurezza nei riguardi del R. decreto 30 aprile 1905, n. 216.

Art. 70.

Gli specchi caratteristici degli ufficiali di bonifica vengono compilati sui moduli forniti dal Ministero e rinnovati almeno ogni due anni. Su tali moduli l'ingegnere capo esprime il suo giudizio sul merito e sulla capacità di ciascun ufficiale, fornisce informazioni sulle qualità fisiche e morali, sulle speciali attitudini di esso, e fa quelle proposte che reputa opportuno, dichiarando se lo ritenga meritevole di promozione, per merito o per anzianità.

Gli specchi caratteristici sono poi trasmessi agli ispettori superiori compartimentali, che vi appongono le loro osservazioni e li inviano al Ministero.

Roma, 18 aprile 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il numero 516 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 gennaio 1909, n. 12, recante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, la quale all'art. 1° assegna la somma di lire trenta milioni, da prelevarsi dalle eccedenze di Cassa provenienti dagli avanzi dell'esercizio 1907-908, allo scopo di provvedere a bisogni ed opere urgenti o riparare o ricostruire edifici pubblici danneggiati, autorizzando il Governo a ripartire detta somma fra i bilanci dello Stato secondo le rispettive competenze;

Visto il Nostro decreto 4 aprile 1909, n. 197, col quale venne inscritta la somma di L. 164,700 al nuovo capitolo n. 37-*quinquies* dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per provvedere alle indennità di missione a favore dei funzionari dipendenti dal Ministero stesso che prestano servizio nei paesi colpiti dal terremoto;

Riconosciuta la necessità di aumentare di L. 102,500 l'assegnazione predetta in relazione al fabbisogno di tutto l'esercizio corrente ivi compreso nella complessiva somma di L. 2500 il rimborso per una sola volta

della spesa per abbonamenti ferroviari ai funzionari sopra citati che si sono trovati nella necessità di prendere alloggio nei Comuni limitrofi a Reggio ed a Messina;

Considerato che sul predetto fondo di L. 30,000,000, in conseguenza delle assegnazioni già autorizzate in L. 29,854,939, rimane disponibile la somma di L. 145,061;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In conto del fondo di L. 30,000,000 stabilito dall'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzata l'assegnazione della somma di lire centoduemilacinquecento (L. 102,500) da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909 in aumento allo stanziamento del capitolo n. 37-*quinquies* la cui denominazione è così modificata: « Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30,000,000 di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per corrispondere le indennità di missione a termine dei Regi decreti 7 febbraio 1909, n. 74 e 15 aprile 1909, n. 221 e pel rimborso per una sola volta della spesa degli abbonamenti ferroviari, ai funzionari che prestano servizio nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Alunni nominati ufficiali postali e telegrafici.

Con R. decreto del 22 aprile 1909:

I sottodescritti alunni sono stati nominati ufficiali postali e telegrafici, con l'annuo stipendio di L. 1200:

Guardino Antonino — Quarra Renato — Canessa Achille — Tacchi Emilio — Ruffo Giovanni — Borsetta Sabino Umberto — Gialdroni Luigi — Chelotti Alberto — Inclimona Ettore.

Personale di 1ª categoria.

Con R. decreto del 15 aprile 1909:

Luzzani cav. Antonio, primo segretario a L. 4000, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 1° aprile 1909.

Con R. decreto del 6 maggio 1909:

Maltese dott. Gaetano, segretario a L. 2000, collocato in aspettativa per servizio militare, dal 21 marzo 1909.

Personale di 2ª categoria.

Con R. decreto del 15 aprile 1909:

Scarella Giovanni Battista — Somelli Raffaello, capi d'ufficio a lire 4000, collocati a riposo, in seguito a loro domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, dal 1° maggio 1909.

Cangini Alberto, capo ufficio a L. 3400, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, dal primo maggio 1909.

Riva Napoleone, capo d'ufficio a L. 3000, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, dal 1° maggio 1909.

Con R. decreto del 18 aprile 1909:

Mallarino Tomaso — Martini Alessandro, capi ufficio a L. 3400, collocati a riposo, in seguito a loro domanda, per motivi di malattia, dal 1° maggio 1909.

Franceschinis Vittorio, primo ufficiale postale telegrafico a L. 3000 (in aspettativa per motivi di malattia), collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di malattia, dal 1° maggio 1909.

Brunetti Giulio, primo ufficiale telegrafico a L. 3000, id. id. per avanzata età ed anzianità di servizio dal 1° maggio 1909.

Rispoli Assunta, ausiliaria a L. 1950, collocata a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° maggio 1909.

Con R. decreto del 22 aprile 1909:

Dall'Armellina Valentino, ufficiale d'ordine a L. 1200 (in aspettativa per motivi di famiglia), dimissionario dall'impiego dal 28 marzo 1909.

Con R. decreto del 25 aprile 1909:

Maiorca Salvatore, ufficiale postale telegrafico a L. 1200 (in aspettativa per motivi di famiglia), cancellato dai ruoli di questo personale, dal 1° aprile 1909, per non aver ripreso servizio allo scadere dell'aspettativa.

Con decreto Ministeriale del 29 aprile 1909:

Bortoluzzi Arturo, alunno, dimissionario dall'impiego dal 30 gennaio 1909.

Con R. decreto del 2 maggio 1909:

Rossi Giuseppe di Giovanni, ufficiale postale e telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 16 aprile 1909.

Marini Marino, id. in aspettativa per motivi di famiglia, servizio militare, l'aspettativa concessa per motivi di famiglia (servizio militare) è cessata col 30 marzo 1909. Ricollocato in aspettativa, per servizio militare, dal 31 marzo 1909.

Con R. decreto del 6 maggio 1909:

Palombelli Enrico, capo ufficio a L. 3400, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia dal 1° maggio 1909.

Ricciardi Settimio, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa, per servizio militare, dal 1° febbraio 1909.

Lauro Nicola, id. a L. 1200, tutti gli atti ufficiali che lo riguardano s'intendono emessi al nome di Lauro Nicolino.

Reitano Leonardo, id. a L. 1200, collocato in aspettativa, d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° aprile 1909.

Ferraioli Adolfo, id. in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 1° maggio 1909.

Vercelli Zaira, nata Bresciani, ausiliaria a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, richiamata in attività di servizio dal 1° maggio 1909.

Con R. decreto dell'8 maggio 1909:

Ghiso Eugenia, ausiliaria a L. 1600, promossa, per scadenza quadriennale, a L. 1850, a decorrere dal 1° maggio 1909.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 28, dal 5 all'11 luglio 1909.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 all'11 luglio 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Bari*	Bari	Fasano	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Sannicandro	ovina	1	—	1	—	1	—
	Bergamo	Bergamo	Adrara S. Martino	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Vall'Alta	»	1	—	1	—	1	—
	Cagliari	Oristano	Oristano	»	1	—	1	—	1	—
	Catanzaro	Monteleone	Serra San Bruno	»	1	—	1	—	1	—
	Cuneo	Cuneo	Peveragno	»	1	—	1	—	1	—
	Foggia	Foggia	Lucera	ovina	1	—	6	—	6	—
	»	San Severo	San Giovanni	»	1	—	6	—	6	—
	Girgenti	Girgenti	Palma	equina	1	—	1	—	1	—
	Napoli	Napoli	Napoli	bovina	1	—	1	—	1	—
	Novara	Novara	Novara	»	2	—	2	—	2	—
	Padova	Montagnana	Megliarino S. Vitale	»	1	—	1	—	1	—
	Palermo	Cefalù	Collesano	ovina	1	—	4	—	4	—
	»	»	Isnello	»	1	—	3	—	3	—
	Perugia	Terni	Calvi	bovina	1	—	1	—	1	—
	Piacenza	Piacenza	Podenzano	»	1	—	1	—	1	—
	Potenza	Matera	Montalbano Ionio	ovina	1	—	9	—	9	—
	Ravenna	Lugo	Bagnacavallo	bovina	1	—	1	—	1	—
	Salerno	Salerno	Scafati	»	1	—	1	—	1	—
	Torino	Torino	Favria	»	1	—	1	—	1	—
	Udine	Udine	Udine	»	1	—	1	—	1	—
					23	—	46	—	46	—
Carbonchio sintomatico	*Grosseto*	Grosseto	Magliano	bovina	1	—	2	—	2	—
	Torino	Torino	Piobesi	»	1	—	1	—	1	—
	Trapani	Mazzara	Campobello	equina	1	—	1	—	1	—
					3	—	4	—	4	—
Vaiuolo ovino e caprino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 all'11 luglio 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Afta epizootica	*Bergamo*	Treviglio	Cologno	bovina	1	7	5	7	—	5
	Bologna	Bologna	Crevalcore	»	2	43	14	19	—	38
	»	»	S. Pietro in Casale	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Persiceto.	»	1	35	3	—	—	38
	Brescia	Breno	Esime	»	2	140	155	—	—	295
	»	»	Gianico	»	1	—	170	—	—	170
	Caltanissetta	Piazza	Castrogiovanni . .	»	—	11	—	—	—	11
	Como	Lecco	Introbio	»	—	8	—	—	—	8
	Cremona	Cremona	Casalbuttano	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Castelleone	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Castelverde	»	—	52	—	—	—	52
	»	»	Formigara	»	—	5	—	—	—	5
	»	Crema	Camisano	»	1	—	39	—	—	39
	»	»	Soncino	»	1	—	103	—	—	103
	»	»	Vailate	»	—	30	—	—	—	30
	»	Casalmaggiore	Vho	»	—	2	—	—	—	2
	Ferrara	Ferrara	Argenta	»	—	11	—	9	—	2
	»	»	Copparo	»	5	2	162	47	—	117
	»	»	Ferrara	»	1	2	4	—	—	6
	»	Cento	Cento	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Poggio Renatico .	»	2	—	17	—	—	17
	»	»	Sant'Agostino . . .	»	—	26	—	15	—	11
	»	Comacchio	Migliarino	»	—	89	16	50	—	55
	Firenze	San Miniato	San Miniato	»	—	2	—	2	—	—
	Girgenti	Bivona	Cammarota	»	—	41	—	—	—	41
	Milano	Lodi	Camairago	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	San Rocco	»	1	—	25	—	—	25
	Modena	Mirandola	Cavezzo	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Medollo	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Mirandola	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	San Prospero . . .	»	—	18	—	18	—	—
	»	Modena	Bomporto	»	—	38	—	—	—	38
	»	»	Modena	»	1	3	2	—	—	5
	Novara	Domodossola	Varzo	»	4	—	15	—	—	15
	Palermo	Palermo	Palermo	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Godrano	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Monreale	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Santa Cristina Gela.	»	—	50	—	49	—	1
	»	Termini	Caltavuturo . .	»	—	11	—	—	—	11
	»	»	Castronovo	»	2	13	15	—	—	28

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 all'11 luglio 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Palermo*	Termini	Sciarra	bovina	—	15	—	15	—	—
	»	»	Sclafani	»	—	121	—	—	—	121
	»	»	Vicari	»	—	40	—	18	—	22
	Parma	Parma	Torrile.	»	—	41	—	—	—	41
	Pavia	Mortara	Confienza	»	—	51	—	20	—	31
	»	»	Robbio	»	—	70	—	70	—	—
	Pesaro-Urbino	Pesaro	Tomba di Pesaro .	»	—	5	—	—	—	5
	Piacenza	Piacenza	Gossolengo	»	—	—	38	—	—	38
	Reggio Em.	Reggio Em.	Cadelboscosopra . .	»	—	35	—	35	—	—
	»	»	Campegine.	»	—	—	20	—	—	20
					28	1087	818	378	—	1527
Rogna	*Aquila*	Aquila	Camarda.	ovina	—	15	—	—	—	15
	»	»	Collepietro	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Pizzoli	»	—	97	—	—	—	97
	»	»	Prata Ansidonia . .	»	—	17	—	—	—	17
	»	Avezzano	Bisegna	»	—	308	—	—	—	308
	»	Cittaducale	Borgocollefegato .	»	—	468	—	—	—	468
	»	»	Fiamignano	»	—	35	—	—	—	35
	»	Sulmona	Castel di Sangro . .	»	—	17	—	—	—	17
	Foggia	Bovino	Ascoli Satriano . .	»	—	270	—	—	—	270
	Macerata	Camerino	Sefro	»	—	20	—	—	—	20
	Perugia	Spoleto	Spoleto	»	—	158	—	—	—	158
	Roma	Roma	Palombara Sabina .	»	—	360	—	—	—	360
	»	»	Rignano Flaminio .	»	—	270	—	—	—	270
	»	»	Roma	»	—	1100	—	—	—	1100
	Teramo	Teramo	Valle Castellana . .	»	—	185	—	—	—	185
	»	»	»	caprina	—	3	—	—	—	3
	»	»	Rocca Santa Maria	ovina	—	7	—	—	—	7
					—	3380	—	—	—	3380
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 all'11 luglio 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Morva e farcino	*Alessandria*	Asti	Arti	equina	1	—	1	—	1	—
	Bari	Barletta	Spinazzola	»	—	1	—	—	—	1
	Caserta	Nola	San Gennaro . . .	»	—	2	—	—	—	2
	Cuneo	Alba	Corneliano d'Alba .	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Roddino	»	1	—	2	—	—	2
	»	Cuneo	Dronero	»	1	—	1	—	1	—
	Mantova	Mantova	Castelluccio	»	1	—	1	—	—	1
	Modena	Mirandola	Mirandola	»	2	—	2	—	—	2
	»	»	San Felice.	»	—	5	—	—	1	4
	Napoli	Castellammare	Ottaiano	»	—	1	—	—	1	—
	Palermo	Palermo	Palermo	»	—	4	—	—	1	3
	Pavia	Mortara	Vigevano	»	—	1	—	—	—	1
	Pisa	Pisa	Pisa	»	-	4	—	—	1	3
	Potenza	Melfi	Forenza	»	—	1	—	—	—	1
	Trapani	Alcamo	Castellammare. . .	»	1	—	2	—	2	—
	Treviso	Conegliano	Pieve di Soligo. . .	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Susegana	»	1	—	1	—	1	—
	Udine	Udine	Udine	»	—	1	—	—	1	—
					9	21	11	—	11	21
Rabbia	*Aquila*	Avezzano	Civita d'Antino . .	canina	—	2	—	—	—	2
	Bari	Altamura	Gioia del Colle. . .	»	—	4	—	—	—	4
	»	Bari	Putignano	bovina	—	8	—	—	—	8
	»	»	Turi	canina	—	2	—	—	—	2
	Belluno	Feltre	Feltre	»	—	—	1	—	1	—
	Caltanissetta	Piazza	Castrogiovanni. . .	»	—	—	1	—	1	—
	Catania	Catania	Catania	canina	—	4	—	—	—	4
	»	»	»	caprina	—	1	—	—	—	1
	»	»	»	equina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Acireale	canina	—	1	—	—	—	1
	Forlì	Cesena	Savignano	»	—	2	—	—	—	2
	»	Forlì	Forlimpopoli . . .	»	—	1	—	—	1	—
	Lecce	Taranto	San Giorgio	»	—	—	1	—	1	—
	»	»	Taranto.	»	—	—	1	—	1	—
	Padova	Padova	Padova	»	—	—	2	—	2	—
	Palermo	Palermo	Palermo.	»	—	—	3	—	3	—
	Pisa	Pisa	Pisa	»	—	1	—	—	1	—
	Roma	Roma	Marino	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Palestrina	»	—	4	—	—	—	4
					—	32	9	—	11	30

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 all'11 luglio 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Malattie infettive dei suini	*Aquila*	Aquila	Rocca di Mezzo . .	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Rocca di Cambio. .	—	—	2	—	—	—	2
	»	Cittaducale	Castel Sant'Angelo.	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Fiamignano	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Petrella Salto . . .	—	—	20	—	—	—	20
	»	Sulmona	Pratola Pel.	—	—	1	—	—	—	1
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	3	1	11	—	1	11
	»	»	Cavriglia.	—	2	—	7	1	2	4
	»	»	Cortona	—	3	11	25	—	9	27
	»	»	Monte San Savino .	—	—	4	—	—	1	3
	Ascoli Piceno	Ascoli	Aquasanta	—	3	92	43	—	15	120
	»	»	Ascoli	—	—	—	2	1	1	—
	»	»	Amandola	—	2	11	19	—	4	26
	»	»	Roccafluvione . . .	—	1	21	5	7	5	14
	»	»	Arquate del T. . .	—	1	24	3	7	8	12
	»	»	Force	—	1	2	1	—	1	2
	»	»	Montegallo	—	1	9	2	3	1	7
	»	»	Comunanza	—	—	4	—	—	2	2
	»	»	Montello Marche . .	—	1	—	4	—	1	3
	»	Fermo	S. Vittoria in M. .	—	1	4	3	—	2	5
	»	»	Ortezzano	—	—	3	—	—	3	—
	»	»	Fermo.	—	—	—	1	—	1	—
	»	»	Servigliano.	—	—	—	1	—	1	—
	Avellino	Avellino .	Prata di P. U. . . .	—	—	—	7	—	1	6
	Benevento	Benevento	Campali	—	—	2	—	—	—	2
	»	Cerreto Sann.	San Lorenzello. . .	—	1	4	2	—	2	4
	Bergamo	Bergamo	Sforzatica	—	—	1	—	—	1	—
	»	Treviglio	Calcio	—	1	—	4	—	—	4
	Bologna	Bologna	Bazzano	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Castelfranco . . .	—	1	6	6	—	—	12
	»	»	Crespellano	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Castenaso	—	1	—	7	—	1	6
	»	»	Sala Bolognese . .	—	—	1		—	—	1
	Campobasso	Campobasso	Casalciprano	—	1	9	2	—	—	11
	»	»	Matrice	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Petrella T.	—	—	8	—	2	4	2
	»	»	Riccia	—	1	4	1	1	—	4
	»	Isernia	Chianci	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Castelpetroso. . . .	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Sant'Angelo in G. .	—	1	3	1	—	1	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI: precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 all'11 luglio 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Campobasso*	Larino	Guardialfiera	—	1	—	6	—	6	—
	»	»	S. Giuliano di P.	—	—	3	—	—	—	3
	Caserta	Formia	Lenola	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	San Giorgio a Liri	—	—	18	—	—	—	18
	»	Piedimonte d'A	San Petito	—	—	9	—	—	—	9
	Catanzaro	Nicastro	San Pietro A.	—	—	—	60	—	40	20
	»	Catanzaro	Montauro	—	—	3	5	3	—	5
	»	»	Montepaone	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Isca	—	—	—	8	—	8	—
	»	»	Gasperina	—	—	—	1	—	1	—
	»	»	San Andrea	—	—	—	1	—	1	—
	Chieti	Lanciano	Gamberale	—	—	12	—	—	—	12
	Cosenza	Cosenza	Cerisano	—	—	15	—	—	—	15
	»	»	Rogiano	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Torano C.	—	—	12	—	—	—	12
	»	Castrovillari	Santa Caterina Alb.	—	—	8	—	—	—	8
	Cuneo	Alba	Castagnito	—	—	1	—	—	—	1
	»	Cuneo	Busca	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Centallo	—	—	132	—	—	—	132
	»	Saluzzo	Marene	—	—	20	—	—	—	20
	»		Racconigi	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Savigliano	—	—	12	—	—	—	12
	Ferrara	Cento	Cento	—	1	—	1	—	1	—
	»	Ferrara	Copparo	—	1	—	2	—	2	—
	Foggia	Bovino	S. Agata	—	—	1	—	—	—	1
	Forlì	Cesena	Cesena	—	—	7	—	—	7	—
	»	»	Gambettola	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Savignano	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Longiano	—	1	—	4	—	1	3
	»	Forlì	Meldola	—	—	3	—	—	—	3
	Macerata	Camerino	Camerino	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Caldarola	—	2	—	8	—	6	2
	»	»	Visso	—	—	1	—	—	—	1
	»	Macerata	Porto Recanati	—	—	1	—	—	1	—
	Mantova	Gonzaga	Luzzara	—	—	50	—	—	10	40
	»	Ostiglia	Sustinente	—	—	60	—	—	—	60
	»	Revere	Quistello	—	—	64	—	—	—	64
	»	»	Villa Poma	—	—	6	—	—	—	6

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 all' 11 luglio 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
	Massa	Massa	Licciana	—	—	—	2	—	2	—
	Milano	Lodi	Fombio	—	—	22	—	21	1	—
	»	Milano	Carpiano	—	1	—	48	—	8	40
	Modena	Mirandola	Camposanto	—	—	—	8	—	2	6
	»	»	Mirandola	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Bastiglia	—	—	3	—	—	1	2
	»	»	Bomporto	—	1	23	4	—	—	27
	»	»	Campogalliano	—	1	—	9	—	—	9
	»	»	Carpi	—	—	58	—	—	—	58
	»	»	Formigine	—	—	13	—	—	—	13
	»	»	Marano	—	—	31	—	7	—	24
	»	»	Modena	—	1	—	5	—	—	5
	»	»	Sassuolo	—	2	—	11	—	2	9
	»	»	Vignola	—	1	—	10	—	—	10
	Palermo	Corleone	Chiusa Sclafani	—	7	10	7	—	3	14
	Parma	Borgo S. Don.	Busseto	—	—	2	—	2	—	—
	»	Borgotaro	Borgotaro	—	1	—	8	—	8	—
	»	»	Tornolo	—	1	13	4	—	13	4
Suine Malattie infettive dei suini	»	Parma	Montecchiarugolo	—	—	44	—	—	8	36
	»	»	Torrile	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Vigatto	—	—	12	—	12	—	—
	Perugia	Foligno	Nocera Umbra	—	3	—	3	—	—	3
	»	Orvieto	Paciano	—	1	2	1	—	—	3
	»	»	San Venanzio	—	—	73	—	—	10	63
	»	Perugia	Baschi	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Todi	—	2	104	6	—	—	110
	»	»	Collazzone	—	1	—	1	—	—	1
	»	Rieti	Rieti	—	7	—	12	—	10	2
	»	»	Ascrea	—	—	8	—	1	7	—
	»	»	Poggio Fidoni	—	3	1	2	—	3	—
	»	Spoleto	Giano	—	1	—	4	—	2	2
	»	»	Coscia	—	2	9	3	—	2	10
	»	»	Gualdo Cattaneo	—	3	5	3	—	5	3
	»	Terni	Ferentillo	—	—	10	—	4	6	—
	»	»	Sangemini	—	1	26	2	4	10	14
	»	»	Amelia	—	3	13	5	—	8	10
	»	»	Polino	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Arrone	—	—	5	—	2	3	—
	»	»	Acquasparta	—	—	17	—	3	7	7

MALATTIA	PROVINCIA	COMUNE	CIRCONDARIO	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 all'11 luglio 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Pesaro Urb.*	Urbino	Montecopiolo . . .	—	—	3	—	—	3	—
	Piacenza	Fiorenzuola A.	Cadeo	—	—	37	—	—	5	32
	Potenza	Matera	Pisticci	—	1	—	29	—	24	5
	»	Potenza	Armanto	—	2	1	6	—	6	1
	»	»	Guardia Perticara .	—	3	2	9	—	3	8
	»	»	Pietrapertosa . . .	—	1	20	10	—	—	30
	Ravenna	Faenza	Faenza	—	1	—	9	—	1	8
	Reggio Calab.	Gerace	Gioiosa Jonica . .	—	—	7	—	—	—	7
	»	Palmi	Maropati	—	—	6	—	—	—	6
	Reggio Emil.	Guastalla	Brescello.	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Guastalla	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Reggiolo	—	—	1	—	—	1	—
	»	Reggio Emilia	Albinea	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Cadelboscosopra . .	—	—	31	—	—	—	31
	»	»	Casalgrande	—	1	36	3	—	3	36
	»	»	Castellerano . . .	—	1	—	5	—	1	4
	»	»	Quattro Castelli . .	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Reggio E.	—	—	5	—	—	—	5
	Roma	Roma	S. Oreste	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Palestrina	—	—	3	—	—	—	3
	»	Velletri	Segni	—	—	11	—	—	—	11
	»	Viterbo	Farnese	—	—	15	—	—	—	15
	»	»	Soriano nel Cimino.	—	—	5	—	—	—	5
	Salerno	Salerno	Tramonti	—	—	1	—	1	—	—
	Siena	Montepulciano	Castiglione	—	2	31	4	5	12	18
	Teramo	Penne	Alanno	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Castiglione V. .	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Cermignano	—	—	2	—	—	—	2
	»	Teramo	Cellino Attanasio .	—	—	5	—	—	—	5
	Torino	Torino	Torino	—	—	—	1	—	—	1
	Udine	Pordenone	Aviano	—	1	—	3	—	3	—
	Venezia	Chioggia	Chioggia	—	1	—	2	—	2	—
	Verona	Verona	Verona	—	1	—	1	—	1	—
					99	1309	494	89	344	1570
Vaiuolo bovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 all'11 luglio 1900	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Aquila	Montereale	ovina	—	183	—	—	—	183
	»	»	Scoppito	caprina	—	6	—	—	—	6
	»	»	Campotosto	ovina	—	1408	—	—	—	1408
	»	Avezzano	Cappadocia	»	—	4	—	—	—	4
	»	Cittaducale	Petrella Salto . . .	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Borbona	»	—	25	—	—	—	25
	Foggia	Foggia	Manfredonia	»	—	181	—	—	14	167
	»	San Severo	San Marco Lamis. .	»	—	104	—	—	—	104
	Macerata	Camerino	Visso	caprina	—	9	—	—	—	9
	»	»	»	ovina	—	282	—	—	—	282
	Perugia	Rieti	Collegiove	»	—	107	—	—	—	107
	»	»	Ascrea	caprina	—	200	—	—	—	200
	»	»	Aspra	»	—	10	—	—	4	6
	»	Spoleto	Monteleone	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Preci	»	—	170	—	—	—	170
	Potenza	Potenza	Laurenzana	ovina	1	—	7	—	—	7
	Roma	Frosinone	Anticoli	»	—	150	—	—	—	150
	»	Roma	Leprignano	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Poli	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Roma	»	—	800	—	—	—	800
	»	Velletri	Bassiano	caprina	—	7	—	—	—	7
					2	3689	10	—	18	3681

RIEPILOGO

Malattia	Specie	Stalle	precedentemente ammalati	caduti ammalati	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	16	—	16	—	16	—
	ovina	6	—	29	—	29	—
	equina	1	—	1	—	1	—
		23	—	46	—	46	—
Carbonchio sintomatico	bovina	1	—	1	—	1	—
	equina	2	—	3	—	3	—
		3	—	4	—	4	—
Afta epizootica	bovina	28	1087	818	378	—	1527
	ovina	—	—	—	—	—	—
		28	1087	818	378	—	1527
Morva e farcino	equina	9	21	11	—	11	21
Vaiuolo ovino e caprino	—	—	—	—	—	—	—
Vaiuolo bovino.	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali.	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—
Rogna.	ovina	—	3377	—	—	—	3377
	caprina	—	3	—	—	—	3
		—	3380	—	—	—	3380

Segue **RIEPILOGO**

	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI: precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 giugno all' 11 luglio 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rabbia	canina	—	22	9	—	11	20
	bovina	—	8	—	—	—	8
	equina	—	1	—	—	—	1
	caprina	—	1	—	—	—	1
		—	**32**	**9**	—	**11**	**30**
Malattie infettive dei suini	suina	**90**	**1509**	**494**	**89**	**344**	**1570**
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	1	3287	7	—	14	3280
	caprina	1	402	3	—	4	401
		2	**3689**	**10**	—	**18**	**3681**

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi).

SERBIA — *Dal 12 al 19 giugno 1909.*

MALATTIE	Comuni	Località	Casi	Morti od uccisi
Peste suina	1	1	33	14
Carbonchio	2	2	3	3
Rabbia	2	2	2	2
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—
Moccio e farcino	—	—	—	—

SERBIA — *Dal 19 al 26 giugno 1909.*

MALATTIE	Comuni	Località	Casi	Morti od uccisi
Peste suina	1	1	1	1
Carbonchio	1	1	2	2
Rabbia	3	3	3	3
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—
Moccio e farcino	—	—	—	—

SERBIA — *Dal 26 giugno al 3 luglio 1909.*

MALATTIE	Comuni	Località	Casi	Morti od uccisi
Peste suina	1	1	17	—
Carboncio	1	1	1	1
Rabbia	3	1	1	1
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—
Moccio e farcino	—	—	—	—

FRANCIA — *Mese di maggio 1909.*

MALATTIE	Numero dei dipartimenti infetti	Numero dei comuni infetti	N. delle stalle o mandrie infette	Num. dei casi
Peripneumonite contagiosa dei bovini	—	—	—	—
Afta epizootica	1	1	1	—
Rogna degli ovini	12	—	23	—
Vaiuolo degli ovini	1	—	2	—
Carbonchio ematico	22	—	36	—
Carbonchio sintomatico	39	—	78	—
Moccio e farcino	18	—	27	34 (1)
Rabbia	47	126	—	135(2)
Mal rossino	14	—	33	—
Pneumoenterite infettiva dei suini	14	—	38	—
Morbo coitale maligno *(dourine)*	—	—	—	—

(1) Furono uccisi 39 cavalli.

(2) » » 135 cani arrabbiati, oltre quelli sacrificati perchè stati morsicati o perchè vaganti.

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

1ª quindicina di luglio 1909.

Nessun caso di malattie infettive o contagiose.

2ª quindicina di luglio 1909.

Mal rossino — 1 comune - 7 località.

Carbonchio ematico — 1 comune - 1 località - 1 caso.

AUSTRIA — *Dal 7 al 14 luglio 1909.*

MALATTIE	Comuni infetti	Località infette
Afta epizootica	2	20
Carbonchio ematico	20	27
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	—	—
Moccio e farcino	23	28
Vaiuolo	—	—
Rogna dei cavalli	38	47
Id. delle pecore	4	14
Id. delle capre	14	49
Carbonchio sintomatico	14	14
Mal rossino dei suini	111	195
Peste e setticemia dei suini	170	499
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei solipedi	8	12
Id. id. dei bovini	22	93
Colera degli uccelli	4	18
Peste dei polli	—	
Rabbia	30	31

In questo periodo di tempo in tutti i regni e paesi componenti l'Impero d'Austria non si è osservato alcun caso di *peste bovina* o di *pleuropolmonite essudativa* contagiosa dei bovini.

TIROLO E VORARLBERG — *Dal 28 giugno al 5 luglio 1909.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	4	4	5
Afta epizootica	1	13	18
Rogna	7	41	114
Moccio equino	—	—	—
Mal rossino	4	4	5
Peste suina	20	38	119
Esantema coitale vescicoloso	8	25	27
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	2	2	3
Colera degli uccelli	—	—	—
b) VORARLBERG			
Afta epizootica	—	—	—

TIROLO E VORARLBERG.
Dal 5 al 12 luglio 1909.

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	3	3	4
Afta epizootica	—	—	—
Rogna	9	44	129
Moccio equino	—	—	—
Mal rossino	4	4	5
Peste suina	25	68	118
Esantema coitale vescicoloso	8	27	32
Carbonchio ematico	1	1	1
Carbonchio sintomatico	2	2	3
Colera degli uccelli	—	—	—
b) VORARLBERG.			
Afta epizootica	—	—	—
Peste suina	—	—	—
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—

ISTRIA — *Dal 10 al 17 luglio 1909*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Colera degli uccelli	—	—	—
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Rogna	2	5	5
Mal rossino	4	14	18
Peste suina	11	102	113
Moccio equino	—	—	—

SVIZZERA — *Dal 28 giugno al 4 luglio 1909.* — (B. n. 26).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei Comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	12	28	—	39	39
Carbonchio ematico	3	3	—	3	3
Afta epizootica	1	2	2	752	—
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	11	33	43	262	44
Rabbia	—	—	—	—	—

SVIZZERA — *Dal 5 all'11 luglio 1909.*
(B. n. 27).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei Comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	12	40	—	48	48
Carbonchio ematico	4	4	—	4	4
Afta epizootica	1	2	2	752	—
Moccio e farcino	1	1	1	1	1
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	10	28	31	188	39
Rabbia	—	—	—	—	—
Rogna	—	—	—	—	—

SVIZZERA — *Dal 12 al 18 luglio 1909.*
(B. n. 28).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei Comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	10	31	—	41	41
Carbonchio ematico	3	5	—	5	5
Afta epizootica	2	6	8	1159	—
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	9	29	35	277	75
Rogna	—	—	—	—	—

BULGARIA — *Dal 29 maggio al 6 giugno 1909.*
(B. n. 19).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	2	2
Carbonchio ematico	2	2
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	1	1
Id. del cavallo	1	1
Id. delle pecore	1	1
Pneumo-enterite infettiva dei suini	3	3
Mal rossino	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Moccio equino	2	2
Afta epizootica	—	—
Carbonchio sintomatico	1	1
Angina infettiva	3	3
Tubercolosi	—	—

BULGARIA — *Dal 6 al 14 giugno 1909.*
(B. n. 20).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	2	2
Carbonchio ematico	6	6
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	1	1
Id. del cavallo	2	2
Id. delle pecore	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	7	7
Mal rossino	2	5
Vaiuolo ovino	2	2
Moccio equino	9	9
Afta epizootica	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	3	3
Tubercolosi	—	—

BULGARIA — *Dal 14 al 21 giugno 1909.*
(B. n. 21).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	2	2
Carbonchio ematico	2	2
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	—	—
Id. del cavallo	—	—
Id. delle pecore	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	8	8
Mal rossino	—	—
Vaiuolo ovino	3	3
Moccio equino	5	6
Afta epizootica	1	1
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	2	2
Tubercolosi	—	—

BULGARIA — *Dal 21 al 29 giugno 1909.*

B. n. 22).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	3	3
Carbonchio ematico	3	3
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	—	—
Id. del cavallo	2	2
Id. delle pecore	—	—
Pneumo-enterite infettive dei suini.	16	16
Mal rossino	—	—
Vainolo ovino	8	8
Moccio equino	4	4
Afta epizzotica	2	2
Carbonchio sintomatico	2	5
Angina infettiva	1	1

BULGARIA. — *Dal 29 giugno al 7 luglio 1909.*

(B. n. 23).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	—	—
Carbonchio ematico	3	3
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	—	—
Id. del cavallo	—	—
Id. delle pecore	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini.	10	10
Mal rossino	—	—
Vaiuolo ovino	5	5
Moccio equino	5	5
Afta epizootica	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	1	1

IMPERO OTTOMANO

Bollettino epizootico, n. 9.

DARDANELLI, 31 maggio 1909. — La peste bovina che infieriva in alcuni villaggi del Sangiaccato di Bigha è completamente scomparsa. Da 38 giorni nessuna altra epizoozia fu segnalata nel Sangiaccato stesso.

(Rapporto del medico sanitario).

BODROUM, 31 maggio 1909. — Le autorità locali avvertono che la peste bovina è apparsa nel villaggio di Moussafirlick (Caza di Bodroum), e in quello di Modjetkeny (Caza di Milas).

Sono state subito prese le opportune misure.

(Rapporto del medico sanitario di Rhodi).

Costantinopoli, 21 giugno 1909.

OLANDA — *Mese di giugno 1909.*

MALATTIE	Numero delle Provincie infette	Numero dei casi	Numero dei proprietari
Carbonchio ematico	8	38	31
Rabbia	—	—	—
Trichinosi dei suini	—	—	—
Rogna degli equini	—	—	—
Id. delle pecore	3	340	16
Mal rossino dei suini	7	56	34
Zoppina degli ovini	2	14	3
Moccio e farcino	2	5	4
Afta epizootica	1	(*)	2

(*) Gli animali sono stati abbattuti immediatamente.

NORVEGIA — *Mese di giugno 1909.*

MALATTIE	Stalle o greggi infetti al principio del messe	Stalle o greggi infetti durante il mese	Casi di malattia
Peste bovina	—	—	—
Pleuropolmonite contagiosa	—	—	—
Febbre aftosa	—	—	—
Rabbia	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—
Morcio o farcino	—	—	—
Carbonchio ematico	3	30	35
Carbonchio sintomatico	—	11	11
Gastromicosi delle pecore	—	—	—
Febbre catarrale maligna	—	58	60
Rogna delle pecore	—	—	—
Malattie infettive dei suini	—	—	—
Zoppina ovina	—	—	—
Trichinosi dei suini	—	—	—
Afta epizootica	—	—	—
Angina infettiva	—	—	.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

In relazione all'avviso inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 19 giugno 1909 n. 139, si rendono di pubblica ragione i numeri delle 1534 obbligazioni dell'Asse ecclesiastico create con la legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed emesse in virtù del R. decreto 14 agosto 1870, n. 5794, ed alienate dopo la legge 23 luglio 1881, n. 333 (serie 3ª) pel capitale nominale complessivo di L. 5,477,200, sortite nella 20ª estrazione a sorte eseguitasi nei giorni 1 e 2 luglio 1909

N. 338 obbligazioni del capitale nominale di L. 100 ciascuna

2276	2278	2292	2329	2364
2384	2405	2565	2581	2588
2591	2606	2613	2634	2710
2730	2747	2750	2767	2773
2793	2920	2921	2930	2955
2978	3003	3068	3073	3226
3260	3271	3313	3353	3392
3484	3522	3639	3648	3679
3690	3699	3702	3707	3740
3747	3852	3861	3868	3878
3905	3927	3971	3976	3995
4022	4059	4137	4162	4168
4341	4361	4383	4404	4459
4525	4558	4569	4580	4591
4602	4626	4755	4790	4909
4914	4915	4928	4936	4943
4948	4956	4962	4967	4975
4992	4994	5001	5005	5007
5072	5081	5130	5139	5146
5149	5615	5619	5642	5653
5803	5815	5876	5880	5905
5925	5959	5998	6029	6046
6048	6079	6080	6085	6089
6107	6151	6180	6229	6283
6311	6314	6319	6332	6345
6352	6353	6362	6425	6446
6476	6494	6523	6566	6585
6628	6650	6652	6657	6740
6759	6768	6786	6814	6833
6834	6918	6940	6943	6945
6982	7018	7098	7123	7172
7176	7221	7235	7242	7266
7283	7383	7514	7519	7535
7570	7609	7620	7670	7674
7678	7717	7754	7785	7790
7822	7825	7856	7875	7910
7923	7949	7960	7987	7998
8015	8021	8025	8102	8154
8202	8216	8217	8228	8251
8257	8289	8305	8355	8359
8369	8385	8395	8396	8423
8435	8464	8501	8519	8549
8559	8603	8684	8692	8734
8756	8808	8841	8861	8888
8892	8934	8948	8961	8994
9007	9062	9090	9107	9108
9119	9123	9133	9180	9187
9222	9231	9256	9278	9285
9298	9300	9312	9378	9382
9411	9432	9477	9506	9516
9535	9560	9572	9587	9591
9609	9616	9667	9703	9719
9740	9757	9770	9778	9782
9785	9815	9823	9834	9859
9863	9885	9889	9909	9934
9958	9999	10110	10164	10221
10262	10264	10455	10463	10471
10481	10529	10537	10543	10555
12817	12878	12899	12908	12929
12997	13041	13046	13059	13073
13087	13148	13181	13190	13291
13336	13343	13349	13462	13483
13494	13525	13544	13545	13564
13597	13640	13646	13719	13721
13851	13909	13912	14036	14041
14043	14076	14121	14143	14145
14171	14173	14182	14216	14227
14297	14321	14382		

N. 242 obbligazioni del capitale nominale di L. 200 ciascuna

1912	1944	1953	1994	1998
2018	2021	2093	2103	2144
2165	2195	2215	2218	2220
2241	2297	2361	2393	2426
2469	2505	2520	2524	2549
2587	2607	2614	2648	2649
2650	2678	2688	2717	2718
2719	2741	2744	2752	2808
2819	2934	2940	2957	2959
2992	3004	3028	3084	3103
3113	3190	3195	3239	3258
3328	3375	3411	3457	3513
3603	3604	3659	3693	3711
3729	3730	3796	3797	3938
4017	4031	4082	4106	4129
4130	4133	4312	4336	4340
4342	4356	4369	4403	4428
4455	4463	4474	4476	4479
4508	4530	4577	4583	4598
4599	4601	4608	4620	4662
4668	4669	4737	4749	4753
4762	4773	4802	4810	4838
4872	4890	4895	4897	4914
4942	4952	4987	5066	5129
5130	5145	5172	5194	5216
5225	5240	5251	5257	5265
5282	5322	5334	5347	5360
5367	5442	5448	5478	5486
5537	5558	5624	5649	5669
5697	5700	5705	5751	5763
5808	5858	5948	5955	5970
5972	5995	6002	6007	6020
6021	6027	6070	6074	6086
6098	6127	6181	6182	6193
6196	6213	6248	6280	6305
6314	6322	6382	6438	6444
6455	6512	6514	6525	6561
6586	6587	6607	6629	7320
7335	7375	7380	7437	7481
7499	7535	7562	7575	7631
7641	7651	7688	7694	7803
7874	7918	7933	7954	7996
8018	8095	8148	8178	8185
8289	8295	8301	8328	8336
8393	8419	8424	8460	8482
8510	8546	8562	8573	8647
8671	8698	8707	8799	8826
8828	8868	8871	8875	8900
8916	8945.			

N. 188 obbligazioni del capitale nominale di L. 500 ciascuna

2145	2150	2158	2179	2188
2228	2242	2269	2313	2332
2364	2371	2374	2399	2482
2501	2540	2610	2649	2651
2690	2697	2711	2776	2781
2820	2877	2904	2919	2954
2961	2985	3065	3096	3130
3155	3159	3166	3197	3207
3301	3312	3317	3327	3342
3346	3362	3380	3382	3478
3481	3482	3504	3536	3645
3660	3668	3679	3705	3794
3805	3822	3845	3885	3890
3954	3966	3974	3988	4145
4174	4234	4302	4325	4386
4400	4401	4405	4418	4438
4453	4464	4475	4503	4542
4571	4577	4672	4678	4702
4703	4707	4721	4722	4738
4759	4835	4865	4914	4919
4921	4993	4999	5097	5165
5178	5195	5223	5234	5284
5315	5320	5327	5329	5347
5400	5456	5465	5473	5487
5521	5530	5564	5577	5583
5587	5588	5657	5666	5667
5681	6495	6539	6551	6597
6624	6645	6717	6742	6754
6775	6809	6818	6835	6898
6938	6947	6958	6968	6975
7005	7025	7032	7078	7080
7087	7096	7209	7237	7287
7288	7290	7368	7384	7447
7469	7473	7541	7549	7578
7624	7636	7722	7750	7765
7767	7837	7856	7876	7877
7883	7884	7912	7970	7972
7984	7987	8008		

N. 141 obbligazioni del capitale nominale di L. 1000 ciascuna

2330	2358	2359	2363	2369
2370	2413	2423	2434	2520
2525	2529	2540	2543	2550
2595	2629	2637	2704	2722
2737	2741	2752	2802	2827
2839	2863	2929	2976	3167
3182	3195	3199	3238	3282
3310	3371	3403	3462	3488
3520	3561	3568	3600	3610
3611	3672	3676	3702	3740
4479	4494	4499	4517	4532
4542	4572	4581	4586	4592
4608	4626	4636	4649	4686
4823	4844	4861	4878	4894
4967	4974	4976	5002	5009
5018	5063	5075	5079	5111
5180	5243	5263	5284	5303
5304	5322	5402	5426	5427
5429	5460	5472	5475	5478
5483	5510	5516	5528	5580
5584	5625	5667	5691	5776
5782	5839	5855	5885	5895
5936	6034	6087	6092	6096
6120	6143	6181	6200	6213
6300	6352	6438	6447	6460
6490	6506	6510	6548	6551
6610	6623	6629	6684	6688
6715	6722	6723	6729	6732
6743				

N. 422 obbligazioni del capitale nominale di L. 5000 ciascuna

1580	1581	1584	1598	1600
1602	1612	1623	1643	1644
1715	1740	1767	1770	1799
1837	1915	1957	1998	2009
2017	2030	2063	2091	2093
2102	2162	2163	2165	2180
2227	2235	2241	2246	2277
2368	2371	2381	2412	2414
2419	2434	2455	2472	2508
2511	2535	2541	2546	2607
2656	2680	2681	2687	2740
2781	2797	2806	2842	2851
2856	2882	2970	3024	3041
3161	3209	3211	3214	3236
3300	3302	3327	3388	3401
3440	3448	3466	3493	3503
3510	3559	3590	3605	3640
3648	3656	3689	3690	3700
3800	3814	3843	3853	3880
3903	3988	4010	4065	4167
4185	4191	4192	4317	4347
4355	4357	4385	4403	4428
4495	4512	4582	4614	4683
4696	4704	4739	4764	4766
4772	4807	4827	4837	4841
4856	4920	4993	4994	5025
5031	5040	5046	5084	5086
5090	5167	5190	5203	5246
5267	5272	5285	5312	5320
5324	5352	5404	5415	5472
5474	5476	5510	5518	5525
5536	5556	5571	5593	5601
5618	5635	5668	5672	5698
5717	5726	5736	5793	5802
5807	5856	5860	5863	5864
5947	5959	6023	6112	6148
6149	6155	6161	6198	6207
6233	6267	6269	6282	6283
6349	6364	6376	6400	6429
6445	6471	6505	6610	6614
6617	6645	6646	6651	6720
6721	6723	6724	6733	6741
6767	6781	6795	6802	6807
6845	6878	6915	6918	6962
6976	6987	6999	7013	7021
7028	7071	7095	7120	7192
7241	7245	7248	7257	7286
7287	7304	7316	7329	7349
7360	7369	7385	7399	7400
7418	7420	7423	7449	7459
7466	7495	7506	7509	7556
7648	7658	7667	7681	7716
7749	7774	7776	7786	7833
7844	7852	7853	7859	7877
7956	7964	7998	8024	8033

8070	8074	8089	8147	8153
8180	8254	8259	8282	8292
8307	8322	8347	8354	8385
8387	8434	8462	8480	8521
8556	8565	8600	8605	8629
8634	8635	8648	8665	8703
8715	8720	8723	8757	8855
8869	8898	8904	8912	8928
8929	8936	8964	9092	9094
9101	9130	9139	9140	9147
9180	9274	9276	9314	9327
9354	9414	9434	9484	9489
9490	9511	9534	9602	9608
9610	9635	9670	9674	9678
9746	9760	9819	9824	9838
9841	9842	9863	9878	9884
9890	9930	9979	9985	10052
10089	10092	10112	10122	10205
10211	10231	10240	10313	10322
10325	10367	10382	10386	10395
10406	10440	10461	10465	10478
10500	10556	10573	10611	10631
10651	10662	10704	10709	10713
10722	10737	10760	14748	14762
14804	14893	14928	14935	14944
14998	15031	15059	15061	15064
15069	15071	15102	15129	15133
15137	15165	15172	15176	15177
15183	15227	15234	15257	15281
15291	15293.			

N. 176 obbligazioni del capitale nominale di L. 10,000 ciascuna

2022	2035	2055	2066	2116
2155	2170	2173	2183	2195
2221	2282	2309	2342	2369
2374	2375	2417	2543	2544
2555	2594	2607	2639	2667
2722	2747	2756	2806	2809
2814	2851	2898	2900	2910
2919	2945	2961	2975	3007
3013	3039	3040	3042	3091
3106	3115	3119	3123	3124
3129	3140	3145	3148	3159
3165	3167	3192	3232	3266
3353	3366	3418	3438	3442
3452	3476	3479	3512	3515
3524	3536	3537	3540	3542
3545	3549	3561	3639	3696
3699	3732	3766	3796	3799
3816	3818	3828	3839	3858
3865	3869	3886	3914	3946
3952	3985	4027	4035	4036
4086	4103	4166	4225	4229
4279	4307	4361	4398	4458
4469	4523	4528	4530	4538
4539	4540	4555	4563	4581
4601	4603	4636	4682	4699
4714	4781	4792	4796	4876
4900	4933	4953	4961	4972
4976	4980	5124	5140	5180
5184	5211	5270	5288	5323
5344	5358	5378	5383	5430
5445	5446	5886	5904	5949
5964	6006	6014	6050	6056
6100	6112	6113	6129	6146
6204	6254	6266	6303	6314
6331	6335	6373	6411	6425
6439				

N. 2 obbligazioni del capitale nominale di L. 20,000 ciascuna

281	297

N. 25 obbligazioni del capitale nominale di L. 50,000 ciascuna

55	60	67	71	73
81	125	135	141	158
203	232	291	316	343
379	414	421	428	463
504	507	513	515	528

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare a beneficio dei possessori con tutto settembre prossimo venturo, ed il rimborso del capitale rappresentato dalle medesime, avrà luogo a cominciare dal 1° ottobre 1909 mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi, o direttamente a questa Direzione generale, od a mezzo delle Intendenze di finanza, con restituzione delle obbligazioni stesse munite delle cedole dal n. 59 - semestre 1° aprile 1910 - al n. 62 - semestre 1° ottobre 1911.

Roma, 2 luglio 1909.

Per il direttore generale
Ambroso.

Per il direttore capo della divisione
Cuccia.

AVVERTENZA.

(Articolo 194 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942).

I possessori delle obbligazioni o delle cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffici delle sezioni di R. tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle ralative obbligazioni o cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la sezione di R. tesoreria o gli altri contabili incaricati del pagamento, paghino l'importare delle cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'articolo 211, essere ritenuta sul capitale dell'obbligazione o della cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

AVVISO.

Con decreto del ministro del tesoro in data 16 luglio 1909, il sig. Iannone Angelo, notaio residente ed esercente in Campobasso è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 198,875 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 921,625 del consolidato 5 0[0), per L. 18.75 - 17.50, al nome di Rosa Giuseppe, Teresa, Maddalena e *Francesco* di Paolo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Roma, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rosa Giuseppe, Teresa, Maddalena e *Fran-*

cesca, di Paolo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Roma, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0: n. 254,395 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 20 (già n. 1,065,010 del consolidato 5 0[0 di L. 20); e n. 254,396 di L. 3.75 (già n. 1,065,011 di L. 5) ambedue a nome di Corrias Attilio, *Giuseppina*, Orazio e Clelia fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Rissetto Maria Teresa fu Giuseppe vedova Corrias, domiciliati in Maddalena (Sassari), furono così intestati per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Corrias Attilio, *Eduardo-Giuseppe*, Orazio e Clelia fu Pietro, minori, ecc., come sopra, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 26 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.50 0[0, cioè: n. 018,026 - 018,027, rispettivamente di L. 17.50 e di L. 129.50 e n. 348,726 del consolidato 3.75 0[0 per L. 525, inscritte al nome di Borsalino Desiderato fu *Pietro*, minore, sotto la tutela di Borsalino Gio. Battista fu Lazzaro, domiciliato in Alessandria, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Borsalino Desiderato fu *Giuseppe Pietro*, minore, sotto la tutela di Borsalino Gio. Battista fu Lazzaro, ecc. (c. s.), vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 26 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 571,603 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 37.50-35, al nome di *Viana Giovanni* fu Stefano, domiciliato a Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Viano Giovanni Battista* fu Stefano, domiciliato a Torino, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del già consolidato 5 0[0, cioè:

1° n. 854,860 d'iscrizione sui registri della Direzione generale di L. 150 intestata al nome di *Passia Luigia* fu Antonio, moglie di Julini Bernardino, domiciliata in Torino;

2° n. 854,861 di L. 150 al nome di *Giublino Luigi* fu *Luigi*, minore, sotto la patria potestà della madre Perro Teresa vedova *Giublino*, domiciliato in Torino, e vincolate per l'usufrutto a favore di *Giublino Giuseppe* e Rosa fu *Sebastiano* vedova di *Passia* Antonio, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi la

1ª a *Pazzia Diana-Antonia* fu Antonio moglie di Julini Bernardino, domiciliata in Torino, e la

2ª a *Giublin Bernardino Luigi* fu *Giovanni Luigi*, minore, sotto la patria potestà della madre Perro Teresa vedova *Giublin*, domiciliato in Torino e vincolarsi a *Giublin Giovanni* e Rosa fu *Giovanni-Sebastiano* vedova di *Pazzia* Antonio, veri proprietari ed usufruttuari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 26 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 280,443 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,111,684 del soppresso consolidato 5 0[0), per L. 75, al nome di Tornatore Giuseppe e *Francesca* fu Giovanni Battista, minori sotto la tutela di Tornatore Biagio fu Giovanni Battista, domiciliati in Garessio (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tornatore Giuseppe e *Caterina Francesca* fu Giovanni Battista, ecc. ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 251,562 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,058,919 già consolidato 5 0[0), per L. 22.50, al nome di Borella *Carlo*, *Enrico*, *Natalina* e Giovannina fu Pacifico, minori, sotto la patria potestà della madre Maria Scheber fu Carlo, vedova di Borella Pacifico, domiciliati in Trobaso (Novara), fu così intestata

per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Borella *Carlo-Paolo, Carlo-Enrico, Agostina-Natalina-Anastasia* e Giovannina ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè:

N. 1,260,123 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 374,781 del cons. 3.75 0[0) per L. 30, al nome di Figari *Giuseppina* fu Nicola, minore, sotto la patria potestà della madre Fassio Angela fu Giacomo, vedova Figari, domiciliata in Genova - con avvertenza - e

N. 1,302,575 di L. 15 (corrispondente al n. 407,287 del consolidato 3.75 0[0) colla stessa intestazione - con avvertenza -, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Figari *Teresa* fu Nicola, ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 26 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Belardi Augusto fu Gioacchino ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 5893 ordinale, n. 49,994 di protocollo e n. 335,094 di posizione, statagli rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico, in data 26 maggio 1909, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 60, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Belardi stesso i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 26 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 luglio, in L. 100.17.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

26 luglio 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104.30 67	102.42 67	104.04 10
3 1/2 % *netto* ...	103.70 —	101.95 —	103.4[illegible] 27
3 % *lordo*	72.12 92	70.92 92	71.35 [illegible]

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le truppe inglesi, francesi, russe ed italiane, giusta i precedenti accordi fra le quattro potenze, hanno ieri lasciato l'isola di Creta fra la commozione generale della popolazione che da un decennio si vedeva da esse protetta contro la dominazione turca. È vero che la bandiera del Sultano, in segno di sovranità sventola sull'isola, ma è anche vero che stazionari delle potenze protettrici ancorano a Suda per impedire che venga tolta ai candiotti quella autonomia conquistata col sangue e rimanga integro lo *statu quo* desiderato dalle quattro potenze.

Il Consiglio comunale di La Canea quale segno di riconoscenza verso le potenze protettrici ha nominati cittadini onorari i quattro comandanti dei distaccamenti partenti, ciò che, nel momento dell'imbarco, provocò uno scambio di discorsi amichevoli.

Con la partenza delle truppe la questione cretese non è certo risoluta, ma rinviata, e l'attitudine assunta del nuovo Ministero greco fa ritenere che pel momento ogni pericolo di conflitto sia eliminato.

In proposito un dispaccio da Costantinopoli, 26, dice:

Il ministro di Turchia ad Atene ha telegrafato alla Porta che il presidente del Consiglio Rhallis gli ha dichiarato di aver preso tutte le misure per evitare ogni malinteso colla Porta.

Rhallis inoltre ha soggiunto di essere dispiacente pel carattere grave che ha assunto la questione cretese e che nella questione stessa manterrà un'attitudine assolutamente leale e si conformerà alle decisioni delle Potenze. La Grecia non fa e non farà alcun preparativo militare.

Rhallis ha affermato che desidera di mantenere relazioni di sincera amicizia con tutti gli Stati balcanici.

***

Da Vienna, 26, viene telegrafato un articolo dell'ufficioso *Fremdenblatt* sulla politica orientale dell'Austria-Ungheria e sui rapporti anglo-austriaci. Sebbene il carattere dell'articolo sia più d'indole retrospettivo che di attualità, pure non è privo d'interesse e lo riproduciamo tal quale come lo trasmette il telegrafo. Esso è il seguente:

Il *Fremdenblatt*, commentando i discorsi di sir C. Dilke e di sir E. Grey in occasione dell'ultima discussione sulla politica orientale alla Camera dei comuni, saluta con soddisfazione tali discorsi, come

chiari sintomi della reazione contro le correnti austrofobe, che si manifestarono nello scorso inverno in Inghilterra.

Pure apprezzando i sentimenti amichevoli espressi nel suo discorso da sir E. Grey, il giornale dichiara che la lettera dell'exambasciatore a Londra Karolyi a Gladstone, nella quale Karolyi combatte l'opinione secondo la quale la Monarchia austro-ungarica avrebbe desiderato di andare al di là dei diritti stabiliti nel trattato di Berlino fu interpretata erroneamente da Grey, se egli ne ha tratto la conclusione che l'Austria-Ungheria avrebbe allora rinunziato all'annessione della Bosnia ed Erzegovina.

Questa dichiarazione di Karolyi si riferiva alla leggendaria marcia su Salonicco e non all'annessione.

In tale senso la dichiarazione di Karolyi fu intesa ovunque, anche nel Parlamento inglese.

Ciò che Karolyi espresse allora subito dopo il Congresso fu più chiaramente confermato dal programma balcanico del conte Kalnoky e di Tisza.

Tale programma fu proclamato minutamente applicato col fatto che abbiamo rinunziato ai nostri diritti sul Sangiaccato contemporaneamente all'annessione della Bosnia.

In quel momento storico è divenuto evidente per il mondo intiero che la politica dell'Austria-Ungheria rimase conseguente a sè stessa e ai suoi primi intendimenti.

La recente crisi orientale avrebbe potuto essere superata più presto se la politica inglese fosse stata ispirata alla tradizionale amicizia verso la Monarchia austro-ungarica, come pure al punto di vista politico corrispondente alla realtà dei fatti che l'Austria-Ungheria e l'Inghilterra non sono in nessun modo divise da interessi incompatibili, ed al ricordo che le due potenze furono spesso in condizione di concedersi scambievole l'appoggio.

Il *Fremdenblatt*, rilevando il principio di un mutamento nell'opinione pubblica dell'Inghilterra verso l'Austria-Ungheria, dichiara che se il riconoscimento del fatto che è utile anche per la politica inglese di rimanere coerente alle tradizioni nei rapporti tra le due potenze, riprendesse radici in Inghilterra, non si potrebbe salutare che con gioia questo avvenimento.

***

Sull'agitazione antiguerresca esistente nella Spagna per i fatti del Marocco il corrispondente da Madrid del *Times* telegrafa al suo giornale che date le informazioni pubblicate all'estero, è necessario far conoscere all'opinione pubblica che la Spagna non è ostile all'azione nel Marocco, ed aggiunge:

Le storie di donne che tentavano di impedire la partenza dei treni militari non sono che fantasie. Il linguaggio violento dei repubblicani, dei socialisti e degli anarchici, il malcontento dei repubblicani e delle mogli dei riservisti non impediscono agli elementi seri dell'opinione pubblica di essere favorevoli alla politica attuale. L'esercito è capace di tutto ciò che gli si chiederà. I fatti della settimana scorsa contribuiscono molto a far rinascere la fiducia nella potenza spagnuola, che sembrava scomparsa dopo Cuba

Queste informazioni così ottimiste del giornalista inglese sono però smentite dai fatti e lo sciopero generale scoppiato a Barcellona, lo stato d'assedio dovutosi promulgare in quella città dimostrano che l'agitazione è grave, tanto che secondo un dispaccio da San Sebastiano, 26, il ministro degli esteri Allende Salazar ha creduto necessario di dichiarare innanzi ad un gruppo di giornalisti, che il Governo limiterebbe le operazioni intorno a Melilla alla efficace protezione della piazza e delle fortificazioni alle frontiere dei possedimenti spagnuoli, nei limiti previsti dal trattato di Tetuan.

« In questo modo, ha detto il ministro, l'azione militare non avrà il carattere di una guerra contro il Sultano »

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In Campidoglio. — La seduta del Consiglio comunale di Roma, tenutasi iersera sotto la presidenza del sindaco Nathan, dopo avere approvate alcune proposte d'ordine secondario, riprese la discussione della proposta convenzione per la ferrovia Roma al mare.

La discussione fu lunga e animata. Qualche oratore venne vivamente applaudito dal numeroso pubblico.

Partecipò pure alla discussione il sindaco fornendo preziose informazioni, spesso applaudite, circa il progetto nelle parti più minute.

Alla unanimità venne approvato il seguente ordine del giorno proposto dai consiglieri Paolo Orlando, Torlonia Augusto, Musanti, Aliata, Ferrari ed altri:

« Il Consiglio, udita l'ampia discussione fatta intorno alla proposta n. 328 e le dichiarazioni del sindaco mentre riafferma il principio solennemente proclamato che Roma debba avere in brevissimo tempo il suo porto di mare, plaude all'Amministrazione che ha saputo risolvere una questione di così vitale importanza per l'avvenire della città, passa alla discussione degli articoli ».

La votazione fu fatta per appello nominale, al quale risposero sì tutti i 56 consiglieri presenti.

Alle ore 1.30 la seduta venne sciolta.

Cortesie internazionali. — S. M. il Re di Rumania si è compiaciuto di conferire al sindaco di Roma, Ernesto Nathan, la Gran Croce dell'Ordine della corona di Rumania, trasmettendogli le insegne ed il brevetto, desiderando con tale onorificenza attestare ancora una volta i legami che uniscono quella nazione all' « Alma Mater ».

Nella Somalia italiana. — S. E. il ministro degli affari esteri ha ricevuto, via Aden, dal reggente il Governo di Mogadiscio in data 14-17 luglio telegrammi dai quali risulta che il vice residente di Uarsceik, tenente Bonica, riuscì a catturare a Gravadin il noto e pericoloso capo ribelle Sceik Hussein. Il Governo di Mogadiscio, informato del proposito della tribù dei Mohallim Ismail alla quale appartiene il catturato, di incendiare Uarsceik, dispose che la compagnia Eritrea, comandata dal capitano Ginocchio, partisse per rinforzare quel presidio e condurre il detenuto a Mogadiscio.

Giunto a Uarsceik il capitano Ginocchio, su richiesta del vice-residente tenente Bonica, mosse contro i ribelli.

Ebbe luogo uno scontro in località denominata Foo Mohammed. La parte nemica ebbe 45 morti, 20 feriti e 3 prigionieri di cui un figlio del capo dei Mohallim Ismail.

Dei nostri caddero 5 ascari, di cui 2 ritardatari e 3 appartenenti ad una pattuglia. Il capitano Ginocchio fu ferito da freccia, ma continuò a tenere il comando. La ferita fu giudicata guaribile in 10 giorni.

Il contegno degli ufficiali e della truppa fu ammirevole.

Dopo questa severa lezione inflitta ai ribelli la situazione intorno a Uarsceik è ritornata tranquilla e la compagnia eritrea deve far ritorno a Mogadiscio lasciando una centuria di rinforzo al presidio di Uarsceik.

Italia e Francia. — Il rettore dell'Università di Roma, prof. Tonelli, ha ricevuto dal signor Barrère, ambasciatore di Francia, per incarico del presidente della Repubblica, Fallières, la seguente lettera:

« Il libro d'oro offerto in occasione del cinquantenario del 1859, al signor presidente della Repubblica francese da tutta la gioventù universitaria di Roma, alla quale aveva voluto unirsi il corpo accademico, fu subito trasmesso a cura di questa ambasciata al signor Fallières.

« Questi è stato commosso dalla gentile attenzione, ed è stato lieto di constatare che i gloriosi ricordi della campagna per l'indi-

pendenza sono ancora vivi nel cuore della gioventù universitaria romana; e mi incarica di pregarvi di voler essere, presso tutti i firmatari del libro d'oro, interprete dei suoi sinceri ringraziamenti.

« Ricevete le assicurazioni della mia alta considerazione

« *Camillo Barrère* ».

Elezioni politiche. — *Primo collegio di Firenze.* — È stato proclamato eletto deputato Rodolfo Calamandrei con voti 1778.

*** *Collegio di Minervino Murge.* — Risultato complessivo — Inscritti 5684 — Votanti 4731. Iatta ebbe voti 1986 e Cotugno ne ebbe 2083 — Voti contestati a Iatta 241; voti contestati a Cotugno 164. Voti dispersi, bianchi e nulli 257.

*** *Collegio di Popoli.* — È stato proclamato eletto Fusco Ludovico.

Nelle biblioteche. — Per l'attuazione di alcune riforme, la biblioteca Vittorio Emanuele di Roma rimarrà chiusa per qualche tempo, oltre la regolamentare quindicina di vacanza estiva.

La sala riservata sarà trasferita al secondo piano ed anche l'ufficio catalogo.

La sala del pianterreno sarà invece adibita alle riviste ed ai giornali politici.

Un dono prezioso. — Un gran numero di autografi preziosi ha donato alla Biblioteca di Imola il conte Anton Domenico Gamberini, già sindaco, deputato d'Imola e membro superstite della Costituente del 1859. Si tratta di quasi 700 autografi di tutte le più alte personalità che parteciparono ai movimenti di quell'epoca, e che andranno ad arricchire la superba raccolta di libri, opuscoli, giornali, ecc., che il predetto benemerito concittadino ha periodicamente donato, con profusione signorile e con criterio degno dello scopo, alla biblioteca della sua città natale per arricchire l'importante sezione della storia del risorgimento.

Ad un eroe della patria. — A Sesto Calende, l'altro ieri, venne inaugurata una lapide a Carlo De Cristoforis, valoroso ufficiale garibaldino nella campagna del 1859, e in memoria dello sbarco che, combattendo gli austriaci, vi operò Garibaldi in quell'anno.

Assistevano alla cerimonia il prefetto e il sindaco di Milano, S. E. Marcora, l'onorevole Ronchetti, numerose autorità, rappresentanze, ecc.

La lapide murata sulla facciata del palazzo comunale porta la seguente epigrafe:

Questo marmo ricorda — il capitano Carlo De Cristoforis — promesso a eroica morte — sul colle di S. Fermo — il 25 maggio 1859; qui arrestò forze austriache quattro volte maggiori — e con stratagemmi degni di Vegezio — ritrasse i suoi verso Garibaldi — che preparava la vittoria di Varese. — La provincia di Milano.

Vari furono i discorsi di circostanza. Quello ufficiale venne pronunziato da Giuseppe Cesare Abba, il glorioso dei Mille, il poeta e storiografo delle spedizioni garibaldine.

Per la navigazione aerea. — Un comunicato del *Touring Club* di Milano, reca:

I giornali hanno riportato alcune dichiarazioni di Blériot che si contraddicono fra di loro. Secondo alcuni giornali Blériot avrebbe dichiarato che egli non volerebbe più fino a che non siano terminate le gare di Reims, secondo altri invece avrebbe dichiarato che egli dopo le gare di Reims non volerebbe più.

Ora Luigi Blériot in una lettera ad un Commissario sportivo del circuito aereo di Brescia gli ricordava la visita fatta a Brescia al campo del circuito aereo, insieme col suo amico conte De Lambert e ad altri aviatori francesi e gli scriveva: « Ringraziate i vostri amici di Milano e di Brescia per i sentimenti di profonda simpatia che essi mi hanno testimoniato, e dite loro che io ho serbato delle ore passate in mezzo a loro un ricordo ben gradito e che attendo con impazienza la data del circuito di Brescia per tornare tra loro ».

Blériot anzi ha già sul terreno del circuito indicato il luogo dove deve sorgere, nella campagna di Carpenedolo, il suo hangar, la cui costruzione si deve compiere in questi giorni.

Grave disastro. — Ieri, nel sobborgo Valle San Bartolomeo, di Alessandria, mentre nei locali della nuova cantina sociale, il padre Costanzo Albasini, dei frati Minori, teneva una conferenza con proiezioni luminose, sulla spedizione italiana in Cina, a beneficio dell'asilo infantile, improvvisamente si sprofondò il salone, travolgendo l'uditorio, composto di oltre 200 persone.

Accorsero prontamente da Alessandria il capitano dei carabinieri con molti militi ed alcuni sanitari ad operare il salvataggio, che era stato già iniziato dalle autorità locali, dal parroco e dal medico del sobborgo.

Vennero estratti dalle macerie una trentina di feriti, dei quali sei in stato grave, e moltissimi contusi.

Movimento commerciale. — Il 25 corrente, giornata domenicale, a Genova, furono caricati 6 carri di carbone; a Venezia 83, di cui 1 di carbone pel commercio e 82 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona il carico fu nullo; a Livorno furono caricati 44 carri; e a Spezia il carico fu nullo.

Marina militare. — La R. nave *Etruria* è giunta a Norfolk il 25 ed è ripartita per Washington il 26.

Marina mercantile. — Da Aden ha proseguito per l'Italia il *D. Balduino*, della N. G. I. — Da Suez ha proseguito per Bombay il *R. Rubattino*, della stessa Società.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 26. — I ministri si sono riuniti stamane a Consiglio all'Eliseo. Sono stati approvati i varî punti della dichiarazione ministeriale. Rimangono da stabilire ancora soltanto qualche punto di dettaglio ed i termini della dichiarazione, che saranno approvati definitivamente in un nuovo Consiglio che avrà luogo domattina.

PARIGI, 26. — Il ministro degli esteri, il ministro della guerra, il ministro della marina, ed il sottosegretario di Stato per la marina accompagneranno il presidente Fallières a Cherbourg in occasione del suo incontro con lo Czar.

BARCELLONA, 26. — Essendo stato dichiarato lo sciopero generale in segno di protesta contro la campagna di Melilla, è stato proclamato a Barcellona lo stato d'assedio.

LONDRA, 26. — L'incrociatore *Blenheim* è stato rimesso a galla senza avarie.

LONDRA, 26. — *Camera dei comuni.* — Il primo lord dell'ammiragliato, Mac Kenna, annunzia che il Governo ha deciso che siano prese le misure necessarie per assicurare la costruzione di quattro *Dreadnoughts* pel marzo del 1912.

TOKIO, 26. — Ieri, durante gli esercizi di tiro a bordo della corazzata *Asalir*, un cannone da dodici pollici è scoppiato, uccidendo quattro uomini e ferendone gravemente cinque.

MADRID, 26. — Un telegramma ufficiale da Melilla in data di oggi rende conto del combattimento del 23 corrente ma non aggiunge alcun dettaglio nuovo a quelli già noti. Esso conferma che le perdite subite dagli spagnuoli sono approssimativamente di 300 uomini tra morti e feriti e che quelle del nemico sono considerevoli.

Il telegramma rileva la condotta ammirevole delle truppe.

LONDRA, 26. — *Camera dei comuni* (*Continuazione*). — Mac Kenna fa notare che la situazione generale dal punto di vista delle costruzioni navali è cambiata considerevolmente dal mese di marzo scorso.

L'Austria-Ungheria come l'Italia hanno deciso di costruire quattro grosse navi dell'ultimo modello. L'Italia ha anzi già messo in cantiere una di queste navi e l'impostazione in cantiere dell'altra è imminente; e le altre due dovranno essere impostate in cantiere entro questo anno.

In quanto all'Austria informazioni di fonte esatta mostrano che

il suo programma è come il programma italiano una vera realtà e non un semplice progetto.

L'Inghilterra avrà da costruire degli incrociatori, la cui velocità dovrà sorpassare quella del *Leviathan* perchè per la difesa del nostro commercio abbiamo bisogno di navi capaci di superare in velocità le navi del nemico per catturarle.

L'oratore non può precisare l'epoca nella quale questi incrociatori saranno messi in costruzione, perchè egli non vuole legarsi le mani.

Mac Konna dichiara, quindi, che il Gabinetto è stato unanime nel ritenere il nuovo programma indispensabile; nondimeno il programma 1910-11 non ha niente a che vedere con le 4 *Dreadnought*. Il Governo si rifiuta di precisare quale sarà il suo programma, tutto dipenderà dalle circostanze e dall'epoca nella quale il Governo sarà in possesso di tutti gli elementi necessari per prendere una terminazione.

LA CANEA, 26. — I contingenti francesi ed italiani si sono imbarcati oggi, ed hanno lasciato La Canea.

Il trasporto italiano *Favignana* è partito alle 10 1[2 di questa mattina, le truppe italiane vi si erano imbarcate all'alba. Il trasporto francese *Crimée* è partito alle 12.40.

I russi partiranno alle ore 4.

Le banchine erano pavesate. Le autorità cretesi si sono recate prima della partenza, a presentare indirizzi di gratitudine agli ufficiali delle potenze protettrici.

MADRID, 27. — Secondo notizie ufficiali la tranquillità regna a Melilla.

LONDRA, 27. — In un discorso che ha pronunciato ieri sera a Woolwich, Winston Churchill ha dichiarato che il Governo ha considerato necessario di far costruire quattro nuovi *Dreadnoughts*, in ragione del programma della più grande potenza militare del mondo, la quale da tre anni costruisce più navi dell'Inghilterra.

Circa il bilancio, l'oratore ha ripetuto che, se la Camera dei lordi lo modificherà, questa sarà un'occasione buona per regolare una volta per sempre la questione dei poteri di questa assemblea.

BARCELLONA, 27. — Lo stato d'assedio proclamato a Barcellona venne ieri applicato.

Furono stabiliti posti di truppe in vari punti della città. I giornali sono stati sospesi.

Durante la giornata vi furono alcuni conflitti tra dimostranti e forza pubblica, con vari feriti, due dei quali sono poi morti.

La serata è trascorsa tranquilla.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

26 luglio 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757.51.
Umidità relativa a mezzodì	30.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 33.7. minimo 18.7.
Pioggia in 24 ore	—

26 luglio 1909.

In Europa: pressione massima di 764 sul Golfo di Guascogna, minima di 743 sulla Scozia.

In Italia nelle 24 ore: barometro e termometro stazionario a settentrione; pressione in lieve discesa a sud; piccoli temporali sulle Alpi Lepontine.

Barometro: massimo a 762 a Palermo, minimo di 758 a Torino.

Probabilità: venti deboli vari; cielo quasi ovunque sereno; temperature alte sull'Italia meridionale e sul versante Adriatico; mare calmo.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 26 luglio 1909

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore Massima	Minima
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	1/4 coperto	calmo	26 9	21 3
Spezia	sereno	calmo	32 5	17 0
Cuneo	1/4 coperto	—	27 0	19 1
Torino	sereno	—	26 5	18 1
Alessandria	sereno	—	30 0	16 6
Novara	sereno	—	31 4	18 9
Domodossola	coperto	—	27 4	18 6
Pavia	3/4 coperto	—	31 3	14 8
Milano	1/2 coperto	—	32 6	20 5
Como	1/2 coperto	—	30 4	22 0
Sondrio	1/4 coperto	—	28 9	19 6
Bergamo	3/4 coperto	—	28 3	19 0
Brescia	1/2 coperto	—	30 9	21 0
Cremona	1/4 coperto	—	30 7	19 7
Mantova	sereno	—	31 2	20 3
Verona	sereno	—	32 1	20 1
Belluno	sereno	—	28 1	18 2
Udine	—	—	—	—
Treviso	sereno	—	32 5	21 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	30 2	23 0
Padova	nebbioso	—	31 3	19 6
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	1/4 coperto	—	29 9	16 3
Parma	1/4 coperto	—	33 3	21 0
Reggio Emilia	sereno	—	32 4	21 8
Modena	1/4 coperto	—	31 1	20 4
Ferrara	1/4 coperto	—	30 2	19 8
Bologna	sereno	—	31 0	23 0
Ravenna	sereno	—	31 0	21 0
Forlì	sereno	—	33 0	22 0
Pesaro	sereno	calmo	29 0	20 0
Ancona	sereno	calmo	30 4	22 2
Urbino	sereno	—	32 0	22 2
Macerata	sereno	—	31 6	23 8
Ascoli Piceno	sereno	—	32 8	21 5
Perugia	sereno	—	31 4	19 6
Camerino	sereno	—	32 0	21 5
Lucca	1/4 coperto	—	30 0	16 9
Pisa	sereno	—	32 0	14 8
Livorno	sereno	legg. mosso	30 0	19 0
Firenze	sereno	—	33 0	17 4
Arezzo	sereno	—	33 8	17 8
Siena	sereno	—	32 0	19 3
Grosseto	sereno	—	30 0	18 0
Roma	sereno	—	32 6	18 7
Teramo	sereno	—	32 9	21 3
Chieti	sereno	—	32 0	24 8
Aquila	—	—	—	—
Agnone	sereno	—	32 7	21 0
Foggia	sereno	—	35 8	24 0
Bari	sereno	calmo	30 4	24 0
Lecce	sereno	—	32 9	23 0
Caserta	sereno	—	34 4	18 6
Napoli	sereno	calmo	29 3	21 7
Benevento	sereno	—	35 3	19 5
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	30 6	22 2
Potenza	sereno	—	32 5	19 6
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	25 6	16 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	26 1	21 4
Palermo	sereno	calmo	29 2	16 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 2	21 3
Caltanissetta	sereno	—	31 8	24 3
Messina	sereno	legg. mosso	28 0	23 0
Catania	sereno	calmo	33 3	21 9
Siracusa	sereno	legg. mosso	30 5	21 0
Cagliari	sereno	calmo	30 0	18 0
Sassari	sereno	—	34 0	18 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*